

XVIII legislatura

A.S. 2597:

"Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2022

n. 318



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2597: "Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale "

(Approvato dalla Camera dei deputati)». NL318, giugno 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata</i>)	10
Articolo 4 (<i>Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata</i>)	17
Articolo 5 (<i>Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata</i>)	31
Articolo 6 (<i>Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali</i>)	35
Articolo 7 (<i>Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonché dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente</i>)	37
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali</i>)	38
Articolo 9 (<i>Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale</i>).....	43
Articolo 10 (<i>Copertura finanziaria</i>)	53

Premessa

La presente nota è stata redatta utilizzando la relazione tecnica depositata alla Camera il 26 aprile 2022 non essendo pervenuta la relazione tecnica aggiornata all'approvazione da parte della Camera dei deputati, come sarebbe prescritto dall'articolo 17 della legge di contabilità.

Articolo 1

(Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare)

L'articolo proroga dal 2024 al 2033 alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (COM) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge "Di Paola").

La legge n. 244 del 2012, da inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre, entro l'anno 2024, di 31.000 unità delle tre Forze armate (da 181.000 a 150.000) e 10.000 unità di personale civile della Difesa (da 30.000 unità a 20.000), anche al fine di riequilibrare il Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.

In particolare:

- alla lettera a) si dispone il richiamato differimento dal 2024 al 2033 del termine riguardi le seguenti disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento (parte V) del personale militare delle FFAA¹;
- la lettera b) sostituisce il riferimento all'anno 2025 con quello al 2031 all'articolo 2206-bis (*Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare*), comma 1, lettera c), che fissa in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- alla lettera c), all'articolo 2209-ter (*Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il*

¹ In particolare la lettera a) modifica gli articoli: 2196-bis, comma 1, alinea, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis relativo al regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze armate e all'articolo 2197-bis, comma 1, relativo al regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate, 2207, comma 1, sull'adeguamento annuale delle dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, 2208 comma 1 – bis relativo alla devoluzione delle carenze organiche transitorie in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo, 2209-quater, comma 1, alinea, in merito all'adozione annuale di un piano di programmazione triennale scorrevole finalizzato al progressivo raggiungimento degli obiettivi relativi alle dotazioni organiche complessive, articolo 2209-septies, comma 1, che contiene disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente appartenente alle Forze armate, articolo 2229, comma 6, che riguarda il regime transitorio del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo; articolo 2238-ter, comma 1, relativo al regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea, 2239, comma 3-quater sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità), comma 1, alinea, recante disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate a 150.000 unità, spostata dal 2024 al 2033 tale obiettivo;

- alla lettera d) differisce dal 2024 al 2033 i termini previsti all'articolo 2214-bis (*Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare*), comma 4, relativo alle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità e all'articolo 2221-bis (*Aspettativa per riduzione quadri*), comma 1, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione quadri per il Corpo del genio della Marina;
- alla lettera e) differisce rispettivamente al 2033 e al 2034 i termini previsti all'articolo 2224 (*Rafferme dei volontari di truppa*), comma 1, lettera a), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa fino al 2024 e all'articolo 2224, comma 1, lettera b), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- alla lettera f) all'articolo 2236-bis (*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina*), comma 1-*quater*, sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina, differisce dal 2024 al 2033 il termine per l'applicazione di una procedura speciale di promozione dei tenenti di vascello.

La RT ribadisce che la norma proroga sino all'anno 2033 il termine previsto dalle vigenti disposizioni transitorie per il graduale conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissate a 150.000 unità.

Certifica che lasciando inalterato il volume organico complessivo a regime, pari a 150.000 unità, la proroga del termine non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche in presenza del nuovo termine di scadenza (2033), pertanto, la graduale riduzione degli organici continuerà ad essere gestita mediante il decreto interministeriale di cui all'articolo 2207 del COM².

Nella Tabella 1 è prospettato l'andamento delle consistenze complessive del personale militare nel periodo transitorio (al netto dei contingenti soprannumerari autorizzati a legislazione vigente), secondo una proiezione di massima, che tiene conto delle cessazioni per limite di età, integrate con una quota minima di cessazioni a domanda su base statistica, e dei reclutamenti, assumendo moduli di alimentazione annuale entro il livello minimo di sostenibilità. Rispetto ai dati considerati nella proiezione, ulteriori fuoriuscite di personale potranno, poi, verificarsi a seguito delle effettive cessazioni a domanda e dell'applicazione delle misure di gestione delle eccedenze normativamente previste.

² “Art. 2207. Adeguamento degli organici - 1. Sino all'anno 2024 [NR:2033, a seguito dell'approvazione della presente p.d.l.) ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.”.

Tabella 1 – Andamento delle consistenze del personale militare nel periodo transitorio

COMPLESSIVO FORZE ARMATE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CONSISTENZE INIZIALI	162.458	162.410	162.384	161.436	160.090	158.649	157.340	155.893	154.458	153.002	152.041	151.019
IMMISSIONI	15.847	15.503	15.173	15.144	15.144	15.144	15.177	15.177	15.177	15.177	15.241	15.241
FUORIUSCITE	15.895	15.529	16.121	16.490	16.585	16.453	16.624	16.612	16.633	16.138	16.263	16.269
CONSISTENZE FINALI	162.410	162.384	161.436	160.090	158.649	157.340	155.893	154.458	153.002	152.041	151.019	149.991

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che la norma dispone la proroga del regime transitorio per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, già previsto dalla normativa vigente, che ha rivisto il modello di Forze armate, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. In particolare, ivi si dispongono le norme volte alla proroga al 2033 del termine già previsto dall'articolo 2207 del C.O.M. al 2024, ai fini della riduzione a 150.000 unità complessive dei contingenti organici delle tre Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica).

A tale proposito, andrebbe richiesto un quadro aggiornato del processo di riduzione degli organici attuato sino ad oggi, nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti, oltre che di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma nei termini già previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che in sede di attuazione della legge 244/2012 era stato fornito un prospetto che si allega sotto secondo cui dalla riduzione degli organici sarebbero stati conseguiti risparmi per circa 1.100 milioni di euro annui:

Entità riduzione organica personale militare e effetti finanziari

CATEGORIE	UFFICIALI	PRIMI MARESCIALLI	MARESCIALLI	SERGENTI	VSP	VFP4	VFP1
ORGANICO A 170.000 (A)	20.432	7.487	16.930	33.347	65.233	26.571	
ORGANICO A 150.000 (B)	18.300	4.650	13.850	22.170	56.330	18.850	15.850
RIDUZIONI (C=A-B)	2.132	2.837	3.080	11.177	8.903	-8.129	
	20.000						
COSTI MEDI UNITARI (D)	€ 77.424	€ 56.800	€ 50.921	€ 40.604	€ 36.865	€ 22.672	€ 18.866
DIFERENZA IN TERMINI FINANZIARI (E=CxD)	€ 165.067.968	€ 161.141.600	€ 156.836.680	€ 453.830.908	€ 328.209.095	€ 170.168.621	
	€ 1.094.917.630						

Note:

Costi Medi Unitari - Riga (D) tabella: Valori tratti dagli elementi di dettaglio per la determinazione delle spese del settore personale inserite nello stato di previsione della spesa per l'Esercizio Finanziario 2013.

Fonte: XVII legislatura, [Atto del governo n. 33](#), RT, p.13

Andrebbe quindi chiarita l'asserzione della RT secondo cui non vi sarebbero oneri a carico della finanza pubblica dalla proroga dell'attuazione della riduzione³. Va osservato a tale proposito che non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica al momento dell'approvazione della legge n. 244 del 2012 ma tuttavia tali effetti avrebbero dovuto essere inclusi con l'approvazione dei decreti legislativi e il conseguente aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa.

Inoltre, posto che la RT espone i dati inerenti una proiezione solo di massima delle dotazioni organiche previste per ciascuna annualità, che tiene conto delle cessazioni per limite di età, integrate con una quota minima di cessazioni a domanda su base statistica, e dei reclutamenti, riferendo peraltro che la stima è stata effettuata assumendo moduli di alimentazione annuale entro il "livello minimo di sostenibilità" e confermando i medesimi potranno variare in relazione ad "ulteriori fuoriuscite di personale" che potranno, poi, verificarsi a seguito delle effettive cessazioni a domanda e dell'applicazione delle misure di gestione delle eccedenze normativamente previste dalla legislazione vigente, appare indispensabile la richiesta di ulteriori elementi informativi idonei a consentire una valutazione circa il grado di variabilità dei contingenti previsti in ragione annua dalla RT. Ciò, in particolare, sulla base dei valori medi registrati nell'ultimo decennio, nonché sulle ipotesi statistiche considerate a tal fine dalla RT, e delle prevedibili immissioni nei ruoli previste in ciascuna annualità, distintamente per ciascuna delle Forze Armate interessate dal riordino (Esercito, Marina ed Aeronautica militare).

Articolo 2

(Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare)

L'articolo dispone l'aumento e la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali ed un aumento dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di Porto orto, e dell'Aeronautica militare.

A tal fine, le disposizioni apportano modificazioni al COM di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come segue:

- alla lettera a) n.1) viene rideterminata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive delle FF.AA., individuata dall'art. 798, comma 1, del COM, tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, nei seguenti termini: in aumento, per 3.330 unità complessive, rispetto alla

³ A tale proposito ad esempio nella nota integrativa al disegno di legge di bilancio 2021, il Ministero della difesa affermava che: " Il quadro di riferimento è infatti decisamente mutato rispetto al 2012, quando venne varata la legge 244 in materia di revisione delle dimensioni strutturali e organiche dello Strumento militare. La riduzione del personale, sin qui operata, impatta oggi prevalentemente proprio sulle capacità operative delle Forze Armate, determinando sensibili criticità e un progressivo invecchiamento del personale, militare e civile, quest'ultimo maggiormente penalizzato anche per effetto del blocco del turn-over. Occorre pertanto avviare una riflessione generale sulla legge che, pur preservandone l'impianto, la aggiorni alla luce del mutato contesto geo-strategico e delle attuali esigenze delle Forze Armate, in termini qualitativi e quantitativi, individuando contestualmente le necessarie coperture finanziarie." L'evidenziazione è stata aggiunta. Cfr. [AC 2790-Tab. 12](#), p. 12.

dotazione vigente, con riguardo ai sottufficiali: 17.400 (+1.230) dell'Esercito (di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti); 10.250 (+1.000) della Marina (di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti); 16.350 (+1.100) dell'Aeronautica (di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti);

- alla lettera a) n. 2) in riduzione, per 3.330 unità complessive, rispetto all'assetto vigente, con riferimento ai volontari: 63.000 (-1.230) dell'Esercito (di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata); 12.550 (-1.000) della Marina (di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata); 12.150 (-1.100) dell'Aeronautica (di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata);
- alla lettera b) si abroga l'art. 2207-*bis* del COM recante la ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per ciascun anno del periodo 2025-2028.

La RT ribadisce che l'articolo è teso a rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di singole categorie di personale militare di cui all'articolo 798-*bis* del COM all'interno di ciascuna Forza armata - dunque a saldo numerico invariato - già rivisitate con il decreto legislativo n. 173 del 2019, ferme restando la dotazione organica complessiva dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, a 150.000 unità e dunque non viene incisa e la dotazione organica complessiva prevista a legislazione vigente per ciascuna Forza armata. Ciò, più in particolare, mediante:

- una riduzione delle unità di Volontari in ferma prefissata (-3.400);
- un corrispondente incremento delle unità di personale militare in servizio permanente (+3.400) appartenente alle categorie dei Volontari in servizio permanente (+70), dei Sergenti (+2.030) e dei Marescialli (+1.300).

Articolo 798-bis vigente						
	ufficiali	marescialli	sergenti	graduati	vfp	TOTALE
EI	9.000	6.100	10.070	42.080	22.150	89.400
MM	4.000	5.300	3.950	8.325	5.225	26.800
AM	5.300	7.100	8.150	7.425	5.825	33.800
TOTALE	18.300	18.500	22.170	57.830	33.200	150.000

Articolo 798-bis pdl 1870						
	ufficiali	marescialli	sergenti	graduati	vfp	TOTALE
EI	9.000	6.500	10.900	40.000	23.000	89.400
MM	4.000	5.800	4.450	9.350	3.200	26.800
AM	5.300	7.500	8.850	8.550	3.600	33.800
TOTALE	18.300	19.800	24.200	57.900	29.800	150.000

CONFRONTO			
categoria	Vigente	pdl 1870	differenza
ufficiali	18.300	18.300	0
marescialli	18.500	19.800	1.300
sergenti	22.170	24.200	2.030
graduati	57.830	57.900	70
vfp	33.200	29.800	-3.400
TOTALE	150.000	150.000	0

Evidenzia, ai fini della corretta quantificazione degli oneri, che - essendo prevista la proroga del termine per la graduale riduzione degli organici, dall'anno 2024 all'anno 2033, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento - le rimodulazioni delle dotazioni organiche interne a ciascuna Forza armata troveranno attuazione solo a decorrere dall'anno 2034.

Certifica che gli oneri derivanti dalla diversa ripartizione delle dotazioni organiche interne a ciascuna Forza armata discendenti, in particolare, da un incremento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti e dei marescialli, ancorché in parte compensati da una corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata quadriennale (la cui dotazione organica viene ridotta rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 8 del 2014, allegato 6), sono di seguito determinati in ragione della differenza di trattamento economico tra le categorie di personale interessate dalla rimodulazione.

Le unità rimodulate, in sostanza, sono state moltiplicate per il differenziale di trattamento economico tra i volontari in ferma prefissata e quelli delle altre categorie di personale tenendo conto dei periodi di permanenza in ogni grado e della conseguente progressione economica.

In particolare:

- da VFP [*Volontario in ferma prefissata*] a VSP [*Volontario in servizio permanente*]:

- 1° anno differenza tra VFP3 [*Volontario in ferma prefissata triennale*] e 1° CM SPE [*1° caporal maggiore in servizio permanente*];

- dal 2° al 6° anno differenza tra VFP3 e Caporal Maggiore Scelto;
- dal 7° anno differenza tra VFP3 e Caporal Maggiore Capo;
- da VFP [*Volontario in ferma prefissata*] a Sergenti:
 - dal 1° al 4° anno differenza tra VFP3 e Sergente;
 - dal 5° al 9° anno differenza tra VFP3 e Sergente Maggiore;
 - dal 10° anno differenza tra VFP3 e Sergente Maggiore Capo;
- da VFP a Maresciallo:
 - 1° e 2° anno differenza tra VFP3 e Maresciallo;
 - dal 3° all'8° anno differenza tra VFP3 e Maresciallo Ordinario;
 - dal 9° anno differenza tra VFP3 e Maresciallo Capo.

Di seguito si riproducono:

- nella Tabella 2 è riportata la dimostrazione del delta dell'onere tra i vari gradi da rimodulare;
- nella Tabella 3 è riportata la distribuzione per Forza armata e per ruolo delle unità da rimodulare con la dimostrazione dell'invarianza dell'organico complessivo rispetto alla precedente distribuzione;
- nella Tabella 4 è riportata la quantificazione per ciascun anno del relativo onere.

Tabella 2 – Calcolo della differenza [Delta] di trattamento economico tra VFP e restanti categorie di personale coinvolte nella rimodulazione.

Calcolo differenza Tratt. Economico		VOL.SERV.PERM.			SERGENTI			MARESCIALLI		
Qualifica/ posizione economica	VFP3	1°Caporal Maggiore	Caporal Magg. scelto	Caporal Magg. Capo	Sergente	Sergente Maggiore	Sergente Magg.Capo	Maresciallo	Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo
STIPENDIO (12 mens)	15.421,23	19.276,54	19.871,78	20.512,80	21.382,76	22.252,73	22.756,39	22.847,96	23.992,65	24.450,53
Tredicesima Mensilità	1.285,10	1.606,38	1.655,98	1.709,40	1.781,90	1.854,39	1.896,37	1.904,00	1.999,39	2.037,54
Importo aggiuntivo pensionabile	3.391,86	4.239,82	4.259,84	4.273,88	4.273,88	4.339,92	4.435,08	4.374,89	4.451,46	4.532,58
Vacanza Contrattuale	0,00									
Operativa Campagna	1.560,00	2.184,00	2.819,98	3.289,83	2.912,00	3.289,83	3.289,83	2.819,91	3.289,83	3.289,83
Lordo dipendente	21.658,19	27.306,74	28.607,58	29.785,91	30.350,54	31.736,88	32.377,67	31.946,76	33.733,33	34.310,49
IRAP	1.840,95	2.321,07	2.431,64	2.531,80	2.579,80	2.697,63	2.752,10	2.715,47	2.867,33	2.916,39
Cassa Statali	5.241,28	7.366,28	7.704,49	8.014,86	8.185,71	8.555,41	8.730,29	8.629,61	9.106,98	9.264,65
Cassa Previdenza	0,00	1.186,15	1.222,78	1.262,22	1.315,75	1.369,28	1.400,28	1.405,91	1.476,35	1.504,52
TOTALE LORDO STATO	28.740,42	38.180,24	39.966,49	41.594,79	42.431,80	44.359,20	45.260,34	44.697,75	47.183,99	47.996,05
Δ Vol.Ferma Pref. Trienn.		9.439,82	11.226,07	12.854,37	13.691,38	15.618,78	16.519,92	15.957,33	18.443,57	19.255,63

Tabella 3 – Dimostrazione dell'invarianza organica complessiva delle previste rimodulazioni

CATEGORIA		DOTAZIONI ORGANICHE				
		2025	(Rimod.173/2019) art. 2207-Bis (abrog.pres.provv)	2028	presente provv (art. 2)	a regime (2034)
		art. 798-Bis (L. 244/2012)	art. 798-Bis	art. 798-BIS		
UFFICIALI	TOTALE	18.300		18.300		18.300
MARESCIALLI	EI	6.100		6.100	400	6.500
	MM	5.300		5.300	500	5.800
	AM	7.100		7.100	400	7.500
	TOTALE	18.500	0	18.500	1.300	19.800
SERGENTI	EI	10.070		10.070	830	10.900
	MM	3.950		3.950	500	4.450
	AM	8.150		8.150	700	8.850
	TOTALE	22.170	0	22.170	2.030	24.200
GRADUATI	EI	41.330	750	42.080	-2.080	40.000
	MM	7.950	375	8.325	1.025	9.350
	AM	7.050	375	7.425	1.125	8.550
	TOTALE	56.330	1.500	57.830	70	57.900
VOL. F.P.	EI	22.900	-750	22.150	850	23.000
	MM	5.600	-375	5.225	-2.025	3.200
	AM	6.200	-375	5.825	-2.225	3.600
	TOTALE	34.700	-1.500	33.200	-3.400	29.800
TOTALE COMPLESSIVO		150.000	0	150.000	0	150.000

Tabella 4 – Quantificazione oneri per la rimodulazione degli organici

	Unità rimod. da VFP			Δ VFP3			Onere Rimod. VFP3->VSP	Unità rimod. da VFP			Δ VFP3			Onere Rimod. VFP3->Serg.	Unità rimod. da VFP			Δ VFP3			Onere Rimod. VFP3->Mar	TOTALE ONERI Rimod.
	->1CM	->CMS	->CMC	- 1CM	- CMS	- CMC		->Serg	->SM	->SMC	- Serg	- SM	- SMC		->Mar.	->M.O.	->M.C.	- Mar	- M.O.	- M.C.		
				9.439,82	11.226,07	12.854,37				13.691,38	15.618,78	16.519,92				15.957,33	18.443,57	19.255,63				
2022	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70	0	0	660.787,23	0,00	0,00	660.787,23	2030	0	0	27.793.494,63	0,00	0,00	27.793.494,63	1300	0	0	20.744.529,35	0,00	0,00	20.744.529,35	49.198.811,21
2035	0	70	0	0,00	785.824,69	0,00	785.824,69	2030	0	0	27.793.494,63	0,00	0,00	27.793.494,63	1300	0	0	20.744.529,35	0,00	0,00	20.744.529,35	49.323.848,67
2036	0	70	0	0,00	785.824,69	0,00	785.824,69	2030	0	0	27.793.494,63	0,00	0,00	27.793.494,63	0	1300	0	0,00	23.976.640,35	0,00	23.976.640,35	52.555.959,68
2037	0	70	0	0,00	785.824,69	0,00	785.824,69	2030	0	0	27.793.494,63	0,00	0,00	27.793.494,63	0	1300	0	0,00	23.976.640,35	0,00	23.976.640,35	52.555.959,68
2038	0	70	0	0,00	785.824,69	0,00	785.824,69	0	2030	0	0,00	31.706.115,62	0,00	31.706.115,62	0	1300	0	0,00	23.976.640,35	0,00	23.976.640,35	56.468.580,66
2039	0	70	0	0,00	785.824,69	0,00	785.824,69	0	2030	0	0,00	31.706.115,62	0,00	31.706.115,62	0	1300	0	0,00	23.976.640,35	0,00	23.976.640,35	56.468.580,66
2040	0	0	70	0,00	0,00	899.806,04	899.806,04	0	2030	0	0,00	31.706.115,62	0,00	31.706.115,62	0	1300	0	0,00	23.976.640,35	0,00	23.976.640,35	56.582.562,01
2041	0	0	70	0,00	0,00	899.806,04	899.806,04	0	2030	0	0,00	31.706.115,62	0,00	31.706.115,62	0	1300	0	0,00	23.976.640,35	0,00	23.976.640,35	56.582.562,01
2042	0	0	70	0,00	0,00	899.806,04	899.806,04	0	2030	0	0,00	31.706.115,62	0,00	31.706.115,62	0	0	1300	0,00	0,00	25.032.314,02	25.032.314,02	57.638.235,68
2043	0	0	70	0,00	0,00	899.806,04	899.806,04	0	0	2030	0,00	0,00	33.535.433,20	33.535.433,20	0	0	1300	0,00	0,00	25.032.314,02	25.032.314,02	59.467.553,26
2044	0	0	70	0,00	0,00	899.806,04	899.806,04	0	0	2030	0,00	0,00	33.535.433,20	33.535.433,20	0	0	1300	0,00	0,00	25.032.314,02	25.032.314,02	59.467.553,26
2045	0	0	70	0,00	0,00	899.806,04	899.806,04	0	0	2030	0,00	0,00	33.535.433,20	33.535.433,20	0	0	1300	0,00	0,00	25.032.314,02	25.032.314,02	59.467.553,26

Si evidenzia che nella **Tabella 4** non sono state reinserite le unità già precedentemente previste nell'ambito della rimodulazione da VFP a VSP, per le quali il relativo onere era stato quantificato e coperto nella relazione tecnica relativa al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 (*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132*).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riscontrandosi la correttezza delle procedure e dei risultati di calcolo della RT, andrebbe solo chiesta un'integrazione con l'indicazione dei fattori e parametri retributivi distinti per le tre Forze Armate, al fine di verificare che sia stato utilizzato un dato medio adeguato nel calcolo del trattamento di volontari in servizio permanente, sergenti e marescialli che la RT fornisce in forma unitaria senza distinzione di Forza armata. In tal senso, va segnalato che ad una prima ricognizione del Conto Annuale della R.G.S emergono sensibili differenze retributive a parità di grado e ruolo di inquadramento del personale non direttivo delle tre Forze Armate⁴.

Articolo 3

(Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata)

L'articolo interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata la cui disciplina viene ridefinita attraverso una serie di novelle al Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare

In tal senso modifica al C.O.M. di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come segue:

- alla lettera a) al libro quarto, titolo II, capo VII: *1)* alla sezione I è premessa la seguente: «Sezione 0I VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA.
- alla lettera a) al punto n. 1) si inserisce l'art. 696-*bis* del COM, laddove viene previsto che le ferme siano in numero di due, la prima, di tre anni, denominata «ferma prefissata iniziale», la

⁴ Il carattere di "prudenzialità" dei parametri retributivi considerati nella Tabella 2 non risulterebbe confermato dai dati delle retribuzioni "medie" riscontrabili dalla ricognizione del Conto Annuale della R.G.S. per le tre forze Armate. In particolare, con riferimento alla categoria "graduati" dell'Esercito il documento evidenzia una retribuzione "media" di 34.962 euro lordi annui, di cui 22.650 euro riferibili alle componenti "fondamentali" del trattamento economico e 12.312 euro inerenti alle componenti "accessorie", in aggiunta al dato riguardante il personale del ruolo Sergenti che indica una retribuzione "media" di 38.378 euro annui, di cui 24.459 euro di trattamento fondamentale e 13.744 di "accessorio" e per il personale del ruolo Marescialli la retribuzione media annua è di 44.988 euro lordi annui, di cui 28.492 euro di "fondamentale" e 16.496 euro di "accessorio". Nel contempo per il personale di truppa e in ferma prefissata gli analoghi valori assommano a 19.579 euro annui di retribuzione media, di cui 15.670 euro annui di componenti "fondamentali" e 4.089 euro di componenti accessorie. Nel contempo, i dati relativi ai militari "Graduati" della Marina militare indicano una retribuzione media annua pari a 36.751 euro annui, di cui 22.480 euro annui di componenti "fondamentali" e 14.471 euro annui di componenti "accessorie". Per il ruolo equiparato ai Sergenti, il valore indicato è pari a 42.039 euro, di cui 24.880 euro di "fondamentale" e 17.158 euro di "accessorio". I dati relativi al personale in ferma della Marina sono indicati in una retribuzione media annua di 18.205 euro annui, di cui 15.090 per componenti "fondamentali" e 3.116 euro di componenti "accessorie". Per l'Aeronautica militare, la retribuzione "media" per il personale dei Graduati in spe, la retribuzione "media" annua sarebbe di 32.766 euro annui lordi, di cui 22.363 euro di componenti "fondamentali" e 10.403 euro annui di componenti "accessorie". I valori retributivi medi annui riguardanti i Sergenti è di 37.211 euro annui, di cui 24.342 euro di "fondamentale" e 12.869 euro di accessorio, mentre per gli appartenenti al ruolo marescialli la retribuzione media annua è di 45.669 euro annui, di cui 28.823 euro per "fondamentale" e 16.845 euro di "accessorio". I dati relativi al personale in ferma sono invece di 17.154 euro di retribuzione media annua lorda, di cui 15.276 di componenti "fondamentali" e 1.877 euro per le componenti "accessorie". Le differenze indicate per le diverse FFAA sono confermate anche dati riportati in Allegato 7 allo stato di previsione allo stato di previsione del dicastero della difesa, laddove la spesa annua relativamente al personale "graduato" in spe e quello relativo al personale del ruolo Sergenti e Marescialli desunto dal volume degli stanziamenti previsti con il meccanismo degli anni/persona. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2020, sul sito internet del Dipartimento; bilancio dello Stato 2022/2024, stato di previsione del ministero della Difesa, Allegato 7, sul sito *internet* del Dipartimento.

seconda, sempre di tre anni, definita «ferma disciplina prefissata triennale»); al punto 2) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «*Volontari in ferma prefissata iniziale*»; al punto 3) per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per la ferma permanente per cui l'articolo 697 è sostituito⁵; al punto 5) si aggiorna l'articolo 699 (*Incentivi per il reclutamento volontario*), laddove è previsto dalla norma vigente che le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applichino, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata per almeno dodici mesi; al punto 7) si riformula l'articolo 700 (*Requisiti*) prevedendosi che potranno partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma "iniziale" o siano in rafferma annuale – ai quali sono riservati il 70 per cento dei posti – in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi – ai quali è riservato non più del 30 per cento dei posti – e che abbiano un'età non superiore ai 28anni e che abbiano superato con esito positivo il corso base di formazione iniziale; si aggiornano i riferimenti ai decreti ministeriali per la definizione delle modalità di reclutamento e per le riserve di posti.

- alla lettera b) si prevede la soppressione del comma 2 dell'art. 706 (*Alimentazione del ruolo dei Carabinieri*) del COM, che a legislazione vigente consente arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con ferma di quattro anni;
- alla lettera c) all'articolo 707 (*Requisiti speciali per l'accesso al ruolo dei Carabinieri*), è sostituita comma 1, la lettera a), dove oggi si prevede che per gli aspiranti agli arruolamenti volontari nei Carabinieri devono non aver superato il ventiseiesimo anno di età; venendo il limite di età elevato a ventotto anni per i giovani che abbiano già prestato servizio militare, prevedendosi che i candidati non debbano aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata;
- alla lettera d) all'articolo 781 (*Formazione dei volontari in ferma prefissata*), dopo il comma 1 si inserisce il comma *1-bis*, in cui si stabilisce che specificamente per i volontari in ferma prefissata della Marina militare gli stessi conseguono le categorie, le specialità o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento, dopo il superamento del corso di formazione di base»;
- alla lettera e) all'articolo 842 (*Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o rafferma*): si aggiornano i riferimenti ai volontari in ferma triennale
- alla lettera f) all'articolo 930 (*Transito nell'impiego civile*), comma *1-bis.1*, dopo la lettera a) è inserita la lettera *a-bis*) in cui si prevede il transito nel personale civile del Ministero della difesa dei volontari in ferma prefissata triennale che, avendo completato la ferma, sono esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;
- alla lettera g) per quanto concerne il meccanismo delle rafferme si elimina la rafferma di due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, mantenendosi solo quella di un anno. Tuttavia, si afferma che la rafferma potrà essere prolungata per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale. A tal fine, l'articolo 954 (*Rafferma dei volontari*) è sostituito;

⁵ Attualmente, in base all'articolo 697 del Codice i partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere una età non superiore a venticinque anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

- alla lettera h) all'articolo 957 (*Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma*), si aggiunge la rinuncia ai casi di proscioglimento;
- alla lettera i) all'articolo 958 (*Proscioglimento a domanda*): è inserito il comma 1-bis in cui è stabilito che entro il dodicesimo mese di servizio i volontari in ferma prefissata iniziale possano presentare domanda di proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1 ; è aggiunto il comma 3-bis in cui si stabilisce che coloro che abbiano rassegnato le dimissioni ai sensi del comma 3 non possano presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata;
- alla lettera l) all'articolo 960 (*Proscioglimento per scarso rendimento*): si modifica la disciplina di proscioglimento per scarso rendimento;
- alla lettera m) all'articolo 978 (*Incentivi per il reclutamento alpino*), si aggiorna il riferimento ai volontari in ferma «iniziale»;
- alla lettera n) all'articolo 988 (*Richiami in servizio nelle forze di completamento*): si elimina il riferimento al trattamento economico dei pari grado in servizio per i militari richiamati;
- alla lettera o) all'articolo 1302 (*Avanzamento al grado di caporal maggiore*), si aggiorna il riferimento alla ferma «quadriennale» con quello riferito alla ferma «triennale»;
- alla lettera p), si sostituisce l'articolo 1303 con il seguente: «I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il grado di graduato o corrispondente, con decorrenza dalla data di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente»;
- alla lettera q) all'articolo 1501 (*Permessi per i volontari in ferma prefissata*) reca modifiche in materia di permessi;
- alla lettera r) all'articolo 1502 (*Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata*): si aggiornano i riferimenti ai volontari in ferma «iniziale» e «triennale». Tra l'altro al comma 8, laddove è stabilito dalla norma vigente che la licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile e che si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle cause ivi indicate alle lettere a)-c), il testo è sostituito ribadendosi che la licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, ma che si applichi l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in cui è previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- alle lettere s) e t) agli articoli 1503 (*Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata*) e 1504 (*Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata*) : si aggiornano i riferimenti ai nuovi periodi di ferma.

Il comma 2 si integra il comma 1, dell'articolo 10 (*Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare*) della legge 21 luglio 2016, n. 145, si aggiungono i volontari in ferma prefissata iniziale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per la possibilità di proroga del periodo di ferma dei volontari per un massimo di sei mesi.

La RT certifica che l'articolo è inteso a delineare il nuovo sistema delle ferme dei volontari delle Forze armate con l'introduzione delle categorie dei volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) e in ferma prefissata triennale (VFP3), adeguando, conseguentemente, le disposizioni del COM in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego attualmente riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in ferma prefissata quadriennale (VFP4).

Rileva che il nuovo sistema delle ferme risulta così articolato:

- ferma prefissata iniziale (VFPI), della durata di 3 anni, con accesso tramite procedura di selezione e limite di età non superiore a 24 anni;
- eventuale rafferma dei VFPI, a domanda, della durata di un anno;
- ferma prefissata triennale (VFP3), della durata di 3 anni, con accesso per concorso riservato a VFPI e raffermati, per cui si prevede un limite di età non superiore a 28 anni;
- transito in servizio permanente, dal giorno successivo al termine della ferma triennale.

In particolare, al comma 1:

- la lettera a), riferita al libro quarto (*Personale militare*), titolo II (*Reclutamento*), capo VII (Reclutamento dei volontari), del COM:
 - inserisce la sezione 01 (*Volontari in ferma prefissata*) e l'art. 696-bis (*Denominazione e durata delle ferme*);
 - adegua la rubrica della sezione I (*Volontari in ferma prefissata iniziale*);
 - sostituisce l'art. 697 (*Requisiti*);
 - adegua rubrica e il comma 1 dell'art. 698 (*Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale*);
 - adegua il comma 1 dell'art. 699 (*Incentivi per il reclutamento volontario*) benefici non economici;
 - adegua la rubrica della sezione II (*Volontari in ferma prefissata triennale*);
 - sostituisce gli artt. 700 (*Requisiti*) e 701 (*Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale*);
 - adegua il comma 1, alinea, dell'art. 702 (*Riservatari*);
 - adegua e integra l'art. 703 (*Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*);
 - sostituisce l'art. 704 (*Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente*);
- la lettera b) abroga il comma 2 dell'art. 706 (*Alimentazione del ruolo*), riguardante il reclutamento nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, con finalità di semplificazione normativa, essendo le relative previsioni già contemplate agli articoli 707, comma 1, lettera a) (limite di età), 703, comma 1 (limite di età dei volontari delle Forze armate per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia), 784 (arruolamento dei Carabinieri con ferma di quattro anni);
- la lettera c) modifica il comma 1 dell'art. 707 (*Requisiti speciali*) relativo al reclutamento nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, allineando il limite di età con quello previsto per i volontari in ferma prefissata;
- la lettera d) integra l'art. 781 (*Formazione dei volontari in ferma prefissata*) in riferimento ai volontari della Marina militare;
- la lettera e) adegua i commi 3 e 3-ter dell'art. 842 (*Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma*) in materia di impiego;

- la lettera f) integra l'art. 930 (*Transito nell'impiego civile*), replicando a favore dei VFP3 quanto già previsto per la corrispondente categoria dei VFP4 destinata ad esaurirsi (transito condizionato alla sussistenza di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato emesso in riferimento all'immissione in servizio permanente);
- la lettera g) sostituisce l'art. 954 (*Rafferme dei volontari*);
- la lettera h) adegua e integra il comma 1 dell'art. 957 (*Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma*);
- la lettera i) adegua e integra l'art. 958 (*Proscioglimento a domanda*);
- la lettera l) adegua l'art. 960 (*Proscioglimento per scarso rendimento*);
- la lettera m) adegua il comma 1 dell'art. 978 (*Incentivi per il reclutamento alpino*) riferito alla prima assegnazione di sede;
- la lettera n) adegua l'art. 988 (*Richiami in servizio nelle forze di completamento*), sopprimendo altresì il riferimento al trattamento economico, in quanto non rispondente alla sistematica del Codice (cfr. art. 1799 - Retribuzione delle forze di completamento);
- la lettera o) adegua il comma 1 dell'art. 1302 (*Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti*);
- la lettera p) sostituisce l'art. 1303 (*Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti*);
- la lettera q) adegua e integra l'art. 1501 (*Permessi per i volontari in ferma prefissata*);
- la lettera r) adegua e integra l'art. 1502 (*Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata*);
- la lettera s) adegua e integra l'art. 1503 (*Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata*);
- la lettera t) adegua l'art. 1504 (*Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata*).

Il comma 2 adegua il comma 1 dell'art. 10 (*Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare*) della legge 21 luglio 2016, n. 145 (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*).

La RT assicura che tutte le disposizioni sopra richiamate hanno natura meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, in riferimento alla lettera f), che adegua l'articolo 930 del COM in materia di transito nell'impiego civile, evidenzia quanto segue:

- il nuovo sistema delle ferme prevede l'immissione automatica in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata triennale a decorrere dal giorno successivo al termine della ferma;

- il vigente sistema, invece, prevede, una procedura di immissione in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale, sulla base di una graduatoria da compilarsi al termine del periodo di ferma;
- per entrambe le citate categorie di personale [sistema attualmente vigente VFP4 e nuovo sistema VFP3], il transito nell'impiego civile è condizionato dalla sussistenza di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato, emesso ai fini dell'immissione in servizio permanente.

Ciò considerato, tenuta presente l'analogia tra le due fattispecie descritte, la RT assicura che non si ravvisa alcun ampliamento della portata dell'articolo 930 del COM, giacché la disposizione introdotta è, invece, volta ad assicurare la necessaria parità di trattamento fra categorie omologhe, replicando a favore della nuova categoria dei VFP3 [nuovo sistema proposto] quanto già previsto per la corrispondente categoria dei VFP4 [sistema attualmente vigente] destinata ad esaurirsi.

Diversamente, considerata la temporanea coesistenza delle due figure nel periodo transitorio (VFP4 e VFP3), il mancato adeguamento dell'articolo 930 del COM, nei termini proposti, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno dei VFP3.

Dal punto di vista finanziario, rileva inoltre che la relativa neutralità della disposizione deriva dal rinvio al comma 1, previsto dal comma 1-*bis*.1, il quale stabilisce che le modalità e le procedure per tutti i casi di transito, siano definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

Infine, segnala che quello attualmente vigente è il decreto interministeriale 18 aprile 2002 [pubblicato nella G.U. – serie generale – n. 113 del 16 maggio 2002], il quale, all'articolo 2, prevede che i militari transitati nei ruoli del personale civile della Difesa siano inquadrati in soprannumero e che "... In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale fino al riassorbimento del soprannumero".

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le disposizioni in esame reca norme di adeguamento della normativa del COM in relazione alla definizione di un nuovo sistema di ferme prefissate dei volontari, strutturato su una ferma "iniziale" e su una ferma successiva prefissata, di durata triennale, in sostituzione della attuale ferma "annuale" e della successiva ferma quadriennale, nonché l'individuazione di una nuova modalità di accesso al servizio volontario permanente al termine del percorso di ferme prefissate, andrebbero comunque richieste conferme in merito alla piena neutralità degli adeguamenti previsti.

In particolare, con specifico riferimento alla lettera a), nella parte in cui modifica il vigente articolo 704, si osserva che il nuovo modello, per cui si prevede l'immissione automatica in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata triennale, a

decorrere dal giorno successivo al termine della ferma - ovvero comunque dopo 6 anni l'inizio della prima ferma - a fronte di una procedura vigente che ad oggi riserva invece l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ma sulla base di una graduatoria da compilarsi al termine del periodo di ferma, sembrerebbe prefigurare un diritto soggettivo perfetto all'inquadramento, al termine della ferma triennale, nei ruoli permanenti della Forza Armata, indipendentemente dalle vacanze organiche previste per il personale graduato, di cui andrebbero valutati gli effetti finanziari.

In relazione alla lettera f), in materia di transito nell'impiego civile di cui all'articolo 930, si osserva che le modifiche estendono la platea di personale che transita in modo automatico nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. La stessa RT afferma che col nuovo sistema si avrà un'immissione automatica mentre il sistema vigente prevede una graduatoria. Non sembra convincente a tale proposito l'affermazione della RT per cui la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla procedura di adozione di un decreto ministeriale. Si evidenzia che in base alla Costituzione la neutralità finanziaria deve essere garantita già a livello legislativo e comunque in assenza di ulteriori elementi sostanziali non è dal rinvio ad un decreto ministeriale che si può ricavare l'assenza di oneri. In ogni caso, con riferimento al decreto interministeriale 18 aprile 2002, citato dalla RT a garanzia della neutralità finanziaria, in cui si prevede che i militari transitati nei ruoli del personale civile della Difesa siano in ogni caso inquadrati, anche in "soprannumero", e che comunque, in tal caso, in corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito, siano resi "indisponibili" nel grado iniziale del ruolo di provenienza, fino al riassorbimento del "soprannumero" si osserva che andrebbe prevista la neutralizzazione a valere di un numero di posti "equivalente" sotto il profilo finanziario, alla nuova posizione organica occupata in "soprannumero" negli organici dei ruoli civili.

Quanto alla lettera g), in merito alla sostituzione del testo dell'articolo 954 del C.O.M., andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità della disposizione ivi prevista in relazione al nuovo modello di reclutamento, dal momento che l'automatismo ivi previsto prevede l'accesso alla ferma annuale, al termine della ferma triennale, a domanda, ivi stabilendosi però che tale ferma possa essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale di coloro che abbiano presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma iniziale di durata triennale.

Quanto alle restanti modifiche ed integrazioni apportate al C.O.M. di cui alle lettere b)-e) e alle lettere h)-t), nel presupposto che gli adeguamenti ivi previsti alla disposizioni vigenti, sono finalizzati alla completa omologazione della categoria dei Volontari di ferma triennale con quella già prevista dalla normativa vigente dei Volontari in ferma quadriennale, e che i relativi effetti possano trovare copertura a

valere delle risorse già previste dalla normativa vigente e non comportino maggiori oneri per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbero utili informazioni integrative idonee a comprovare la piena ed effettiva neutralità delle modificazioni al C.O.M. previste alle lettere m), n), o) e p).

Articolo 4 ***(Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata)***

L'articolo reca norme in tema di trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata.

In particolare, il comma 1 aggiorna anch'esso disposizioni del C.O.M. di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per cui:

- alla lettera a) in base alla nuova formulazione dell'articolo 1791 (*Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata*) ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. A sua volta ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti: a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente; b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente⁶;
- alla lettera b) si provvede alla sostituzione dell'art. 1792 (*retribuzione accessoria*) del COM con un nuovo testo che prevede la corresponsione ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, di una indennità forfettaria pari a euro 100 mensili, a far data dal 1° gennaio 2023, per l'impiego oltre le normali attività giornaliere. Ai volontari in ferma prefissata triennale le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei VSP. Vengono dettate, inoltre, specifiche disposizioni in materia di indennità di impiego operativo e di rischio⁷;
- alla lettera c) l'articolo 1793 (*Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria*) è abrogato;
- alla lettera d) si modifica il comma 1 dell'art. 1798 (*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari*), del COM, prevedendo la sua parametrizzazione alla retribuzione base dei volontari in ferma prefissata come disciplinata dal testo del novellato art. 1791 del COM;
- alla lettera e) all'articolo 1799 (*Retribuzione delle forze di completamento*): 1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in

⁶ Il testo vigente prevede che ai volontari in ferma prefissata di un anno sia corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 64% riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei VSP. La misura percentuale è pari al 74% per i volontari in rafferma annuale e per i VFP4. Ai VFP4 sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei VSP

⁷ La norma vigente del COM prevede, tra l'altro, che per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è corrisposta ai VFP4 l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.

ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale».

Il comma 2 modifica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 6 (*Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario*), della legge 21 luglio 2016, n. 145 (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*), per estendere ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che partecipano a missioni internazionali il compenso forfetario di impiego in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata triennale.

La RT ribadisce che l'articolo è inteso ad adeguare il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere alle nuove categorie dei VFPI e VFP3.

In particolare, conferma che al comma 1:

- la lettera a) modifica l'articolo 1791 del COM, prevedendo:
 - al comma 1, una nuova misura percentuale della paga giornaliera dei VFPI. Per tale nuova figura viene prevista la misura lorda della paga giornaliera pari all'81,50% dello stipendio parametrico e dell'indennità integrativa speciale del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (1° Caporal Maggiore e corrispondenti). Restano invariate le misure delle restanti voci di trattamento economico attualmente percepite dal personale VFP1 (indennità operative e assegno mensile per reparti alpini);
 - al comma 2, il mantenimento dell'assegno mensile per i VFPI che prestano servizio presso i reparti truppe alpine, già previsto per il personale in ferma prefissata annuale e in rafferma;
 - al comma 3, l'attribuzione ai VFP3 di un trattamento economico pari al 80 per cento del parametro stipendiale e degli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
- la lettera b) modifica l'articolo 1792 del COM, prevedendo:
 - al comma 1, l'attribuzione ai VFPI e in rafferma, a compensazione dell'impiego oltre le normali attività giornaliere, di una indennità in misura forfettaria pari a 100,00 euro mensili a far data dal 1° gennaio 2023. L'indennità è ridotta di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfettario d'impiego;
 - al comma 2, l'attribuzione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario nella misura del 70% nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore non retribuite sono recuperate secondo le modalità previste;
- la lettera c) abroga l'art. 1793 (*Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria*);
- la lettera d) modifica l'art. 1798 (*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari*), confermando la misura della paga netta giornaliera già attribuita agli allievi delle accademie e degli altri istituti di formazione, pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa

speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente;

- la lettera e) adegua l'art 1799 (*Retribuzione delle forze di completamento*), aggiungendo le nuove categorie di volontari a quelle attualmente previste, le quali continuano comunque a essere richiamabili dal congedo. Si prevede:
 - per i richiamati provenienti dai militari di truppa in servizio di leva, dai volontari in ferma annuale e dai volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale, l'attribuzione del trattamento economico dei pari grado appartenenti ai VFPI;
 - per i richiamati provenienti dai volontari in ferma breve, in ferma prefissata triennale e quadriennale, l'attribuzione del trattamento economico dei pari grado appartenenti ai VFP3.

Il comma 2 adegua il comma 1 dell'art. 6 (*Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario*) della legge 21 luglio 2016, n. 145 (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*).

Rileva che, al fine di determinare l'onere complessivo derivante dalla introduzione delle nuove figure dei VFPI [Volontari in ferma prefissata iniziale] e VFP3 [Volontari in ferma prefissata triennale], si è proceduto a:

- alla lettera a), a quantificare l'impatto finanziario del trattamento economico fondamentale relativo all'attuale organico dei VFPI e VFP4, come fissato a legislazione vigente nella Tabella 6 della relazione tecnica al decreto legislativo n. 8 del 2014 (Tabella 5 per i VFPI; Tabella 6 per i VFP4; Tabella 9 per l'onere complessivo VFPI e VFP4);
- alla lettera b) a quantificare l'impatto finanziario del trattamento economico fondamentale relativo all'organico complessivo dei VFPI e VFP3, considerando le variazioni introdotte all'articolo 798-*bis* del Codice dall'articolo 2, comma 1 del presente provvedimento (Tabella 7 per i VFPI, Tabella 8 per i VFP3; Tabella 10 per l'onere complessivo VFPI e VFP3)⁸;
- alla lettera c) a determinare, per differenza, l'onere effettivo del trattamento economico fondamentale, confrontando il costo complessivo a legislazione vigente di cui alla lettera a) e quello del futuro modello di cui alla lettera b) (Tabella 11);
- alla lettera d) a determinare l'onere riferito al trattamento economico fondamentale dei Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto (Tabella 12)

⁸ Nel numero dei VFP3 sono stati inserite anche le 4.900 unità oggetto di rimodulazione (1.500 unità a seguito del decreto legislativo n. 173/2019 e 3.400 unità previste dal presente provvedimento). Nella Tabella 10 le stesse 4.900 unità sono considerate nell'ambito dei costi dei VFP3. Mentre la quantificazione degli oneri di rimodulazione (commutazione nei ruoli di VSP, Sergenti e Marescialli) è stata effettuata con la Tabella 2 come differenziale rispetto al grado di VFP3.

- alla lettera e) a determinare l'onere riferito al trattamento economico "accessorio" per la corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego (Tabella 13);
- alla lettera f) determinare l'onere per la retribuzione dei volontari in ferma prefissata in congedo richiamati nelle forze di completamento (Tabella 14).

Evidenzia, infine, che il nuovo modello, nel semplificare le procedure di transito dalla ferma prefissata al servizio permanente, ha mantenuto sostanzialmente inalterato lo schema di durata del servizio a tempo determinato precedentemente previsto.

Infatti, rileva che a fronte di 1 anno di servizio e 1 o 2 anni di eventuale rafferma in qualità di VFP1, a cui si sommano 4 anni di servizio in qualità di VFP4, la presente proposta prevede 3 anni in qualità di VFPI e successivi 3 anni in qualità di VFP3.

Certifica che la rimodulazione operata consente pertanto di mantenere inalterata la tempistica per l'immissione in servizio permanente (mediamente 6 anni).

Nel dettaglio, nelle tabelle che seguono sono riportati i costi unitari vigenti per i VFP1 (Tabella 5) e per i VFP4 (Tabella 6) e i costi unitari derivanti dalla nuova modalità di determinazione delle paghe giornaliere dei VFPI (Tabella 7) e dal nuovo trattamento economico dei VFPT (Tabella 8).

In particolare, di seguito, è rappresentata la determinazione del costo medio unitario dei VFP1 o in rafferma annuale attualmente vigente, considerando che il trattamento economico attribuito ai VFP1 durante il primo anno è in misura netta pari al 64% della misura dello stipendio parametrico del VSP e, nel secondo a terzo anno, in misura netta pari al 74%.

Tabella 5 – Determinazione della attuale retribuzione "media" del VFP1 o in rafferma annuale

VFP1	Descrizione	VFP1	VFP1 R	VFP1 R
	Parametro 1° Caporal Magg.	19.276,54		
	% netta VFP1 / 1CM	64%	74%	74%
	Paga lorda annuale (365 gg)	13.715,28	15.858,29	15.858,29
	Operativa Mensile BASE	37,18	37,18	37,18
	Operativa Annuale BASE	446,16	446,16	446,16
	Ind. Impiego Operativo 125%	557,70	557,70	557,70
	Ind.Forfett. (12 mens.)	0,00	0,00	0,00
	Lordo Dipendente	14.272,98	16.415,99	16.415,99
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	3.454,06	3.972,67	3.972,67
	Ritenute T fs	0,00	0,00	0,00
	IRAP 8,50%	1.213,20	1.395,36	1.395,36
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	18.940,24	21.784,02	21.784,02
		Media	20.836,09	

Tabella 6 – Determinazione della attuale retribuzione "media" del VFP4

VFP4	Descrizione	Importi
	Parametro 1° Caporal Magg.	19.276,54
	% netta VFP4 / 1CM	74%
	Paga lorda annuale (365 gg)	15.858,29
	13ma MENSILITA'	0,00
	Imp. Agg. pensionabile	0,00
	Ind.Forfett. Art.1791 (12 mens.)	1.239,50
	Vacanza Contratt.	0,00
	Operativa Mensile BASE	37,18
	Operativa Annuale BASE	446,16
	Ind. Impiego Operativo	125%
	Indennità operat. Suppl.	10,45%
		557,70
		46,62
	LORDO Dipendente	17.702,11
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	4.283,91
	Ritenute Tfs	0,00
	IRAP 8,50%	1.504,68
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	23.490,70

Nella Tabella 7 è quantificato il nuovo trattamento economico del VFPI, composto da paga giornaliera in misura lorda pari all'81,50% del parametro stipendiale del grado iniziale dei VSP, dalle indennità di impiego operative (che restano invariate rispetto alle misure vigenti) e dall'indennità di euro 100,00 per compensare forfettariamente l'impiego oltre le normali attività giornaliere. La nuova misura, determinata come sopra, resta invariata per tutta la durata della ferma prefissata iniziale, inclusa l'eventuale periodo di rafferma.

Tabella 7 – Rideterminazione della retribuzione "media" del VFPI comprensiva del trattamento accessorio previsto dall'articolo 1792, comma 1, del COM, così come introdotto dal presente provvedimento

Vol. in Ferma Iniziale (VFPI)	Descrizione	importo
	Parametro 1° Caporal Magg.	19.276,54
	% lorda VFI / 1CM	81,50%
	Paga lorda annuale (365 gg)	15.928,58
	Operativa Mensile BASE	37,18
	Operativa Annuale BASE	446,16
	Ind. Impiego Operativo	125%
	Ind.Forfett. (12 mens.)	100,00
		557,70
		1.200,00
	Lordo Dipendente	17.686,28
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	4.280,08
	Ritenute Tfs	0,00
	IRAP 8,50%	1.503,33
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	23.469,69

Nella Tabella 8 è riportata la determinazione del nuovo costo unitario del VFP3 in base al suddetto rapporto con il trattamento economico del grado iniziale del volontario in servizio permanente. Il predetto trattamento economico non cambia durante il periodo di ferma prefissata triennale.

Tabella 8 – Determinazione della misura dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi da corrispondere ai VFP3

Vol. in Ferma Triennale (VFP3)	Descrizione	Importi 1° Caporal Magg.	importi VFP3
	% VFP3 vs 1°CM SPE		80%
	STIPENDIO (12 mens)	19.276,54	15.421,23
	13ma MENSILITA'	1.606,38	1.285,10
	Imp. Agg. Pensionabile (13 mesi)	4.239,82	3.391,86
	Ind.Forfett. Ex Art.1792	0,00	0,00
	Vacanza Contratt.	0,00	0,00
	Operativa Mensile BASE	120,00	96,00
	Operativa Annuale BASE (13 mesi)	1.560,00	1.248,00
	Indennità Impiego Operativo 125%	1.950,00	1.560,00
	Indennità operat. Suppl. 10,45%		130,42
	LORDO Dipendente	27.072,74	21.788,61
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	6.551,60	5.272,84
	Ritenute stipendio (magg.6 sc) 24,20%	699,74	0,00
	Ritenute T fs (80% - stip+IVC) 5,68%	1.186,15	0,00
	IRAP 8,50%	2.301,18	1.852,03
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	37.811,41	28.913,48

Tabella 9 – Quantificazione degli oneri per VFP1 e VFP4, a legislazione vigente

Modello Attuale (Organici da RT D.Lgs. n. 8/2014)	VFP4 (da RT D.Lgs. 8/2014)	VFP1 (da RT D.Lgs. 8/2014)	TOTALE	VFP4	VFP1	ONERE TOTALE ATTUALE
	unità			CMU		
				23.490,70	20.836,09	
2021	12.327	14.900	27.227	289.569.859	310.457.737	600.027.596
2022	13.782	15.250	29.032	323.748.827	317.750.368	641.499.196
2023	15.528	15.925	31.453	364.763.590	331.814.729	696.578.318
2024	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2025	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2026	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2027	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2028	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2029	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2030	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2031	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2032	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2033	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2034	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2035	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2036	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2037	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2038	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2039	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2040	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2041	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2042	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2043	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2044	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2045	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717

Nella Tabella 10, per la quantificazione dell'onere finanziario del nuovo modello dei volontari in ferma, si è tenuto altresì conto delle disposizioni relative al periodo transitorio previste dall'articolo 5, comma 1, lettera f), che ha introdotto:

- l'articolo 2262-ter del COM, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al personale già in servizio quale VFP1 o in rafferma annuale è attribuito il trattamento economico dei VFPI, di cui all'articolo 1791, comma 1, del COM. La misura trova fondamento nella necessità di evitare disallineamenti di paga tra personale con maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme;
- l'articolo 2262-quater del COM, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al personale già in servizio quale VFP4 è attribuito il trattamento economico dei VFP3, di cui all'articolo 1791, comma 3. La misura trova fondamento nella necessità di evitare disallineamenti di paga tra personale con

maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme. Per il personale VFP4 in rafferma biennale rimane invariata l'attribuzione del parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Tabella 10 – Quantificazione degli oneri per VFPI e VFP3 in base alle previsioni del presente provvedimento

Nuovo Modello	VFP3 EI	VFP3 MM	VFP3 AM	TOTALE VFP3	Rimodul. D.Lgs. 173/2019	Rimodul. Presente proved.	TOTALE VFP3	VFP3 EI	VFP3 MM	VFP3 AM	totale VFPI	VFP4	VFP1	TOTALE	VFP3	VFPI	VFP4 (1)	VFP1 (2)	ONERE TOTALE NUOVO MODELLO
	unità				unità		unità			unità			CMU				MODELLO		
					(*)	(**)							28.913,48	23.469,69	23.490,70	20.836,09			
2021	0	0	0	0			0	0	0	0	0	12.327	14.900	27.227	0	0	289.569.859	310.457.737	600.027.596
2022	0	0	0	0			0	0	0	0	0	13.782	15.250	29.032	0	0	323.748.827	317.750.368	641.499.196
2023	0	0	0	0			0	6.166	567	600	7.333	15.528	8.592	31.453	0	172.085.255	364.763.590	201.659.554	738.518.398
2024	0	0	0	0			0	12.332	1.133	1.200	14.665	18.850	1.167	34.682	0	344.190.510	442.799.695	27.381.618	814.371.823
2025	0	0	0	0			0	18.498	1.700	1.800	21.998	12.702	0	34.700	0	516.286.235	298.378.871	0	814.665.106
2026	1.500	500	600	2.600	1.500	3.400	7.500	18.498	1.700	1.800	21.998	5.202	0	34.700	216.851.101	516.286.235	150.407.924	0	883.545.260
2027	3.000	1.000	1.200	5.200	1.500	3.400	10.100	18.500	1.700	1.800	22.000	2.600	0	34.700	292.026.150	516.333.174	75.175.048	0	883.534.372
2028	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2029	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2030	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2031	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2032	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2033	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2034	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2035	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2036	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2037	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2038	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2039	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2040	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2041	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2042	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2043	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2044	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372
2045	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400	12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372

(*) unità da mantenere figurativamente per la quantificazione dell'impatto finanziario e per consentire le rimodulazioni organiche di cui al D.Lgs. N. 173/2019

(**) unità da mantenere figurativamente per la quantificazione dell'impatto finanziario e per consentire le rimodulazioni organiche di cui all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento

(1) ai sensi dell'articolo 2262-quater del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2026 ai VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFP3

(2) ai sensi dell'articolo 2262-ter del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2023 ai VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFPI

Tabella 11 – Confronto oneri per i Volontari in ferma prefissata a legislazione vigente e in base alle previsioni del presente provvedimento e determinazione della relativa differenza [onere effettivo]

RIEPILOGO ONERI PER CONFRONTO	ONERE TOTALE ATTUALE	ONERE TOTALE NUOVO MODELLO	DIFFERENZA ONERE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO
ANNO			
2021	600.027.596	600.027.596	0,00
2022	641.499.196	641.499.196	0,00
2023	696.578.318	738.518.398	41.940.080,02
2024	773.051.717	814.371.823	41.320.105,61
2025	773.051.717	814.665.106	41.613.388,83
2026	773.051.717	883.545.260	110.493.542,45
2027	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2028	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2029	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2030	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2031	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2032	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2033	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2034	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2035	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2036	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2037	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2038	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2039	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2040	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2041	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2042	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2043	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2044	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2045	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87

Le nuove modalità di determinazione del trattamento economico si applicano anche ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto, ancorché quest'ultimo non sia interessato da rimodulazioni organiche.

Nella Tabella 12 è quantificato il relativo onere con le medesime modalità adottate per il restante personale delle Forze armate, ossia per differenza, confrontando il costo complessivo a legislazione vigente e quello riferito al nuovo modello.

Tabella 12 – Confronto oneri per Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto a legislazione vigente e in base alle previsioni del presente provvedimento e determinazione della relativa differenza [onere effettivo]

Modello attuale	VFP4 (*)	VFP1	TOTALE (**)	VFP4	VFP1	TOTALE	Nuovo Modello	VFP3 CCPP	totale VFP3	VFP1 CCPP	totale VFP1	VFP4	VFP1	TOTALE	VFP3	VFP1	VFP4 (1)	VFP1 (2)	TOTALE	ANNO	DIFFERENZA ONERE NUOVO TRATTAM. ECONOM.
	unità			CMU				unità							CMU						
				23.490,70	20.836,09										28.913,48	23.469,69	23.490,70	20.836,09			
2021	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2021		0		0	275	1.500	1.775	0	0	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2021	0
2022	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2022		0		0	275	1.500	1.775	0	0	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2022	0
2023	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2023		0	500	500	275	1.000	1.775	0	11.734.845	6.459.943	23.469.690	41.664.477	2023	3.950.400,00
2024	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2024		0	1.000	1.000	275	500	1.775	0	23.469.690	6.459.943	11.734.845	41.664.477	2024	3.950.400,00
2025	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2025		0	1.500	1.500	275	0	1.775	0	35.204.535	6.459.943	0	41.664.477	2025	3.950.400,00
2026	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2026	91	91	1.500	1.500	184	0	1.775	2.631.127	35.204.535	5.320.080	0	43.155.742	2026	5.441.664,54
2027	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2027	182	182	1.500	1.500	93	0	1.775	5.262.253	35.204.535	2.688.954	0	43.155.742	2027	5.441.664,55
2028	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2028	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2028	5.441.664,54
2029	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2029	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2029	5.441.664,54
2030	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2030	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2030	5.441.664,54
2031	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2031	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2031	5.441.664,54
2032	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2032	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2032	5.441.664,54
2033	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2033	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2033	5.441.664,54
2034	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2034	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2034	5.441.664,54
2035	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2035	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2035	5.441.664,54
2036	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2036	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2036	5.441.664,54
2037	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2037	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2037	5.441.664,54
2038	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2038	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2038	5.441.664,54
2039	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2039	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2039	5.441.664,54
2040	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2040	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2040	5.441.664,54
2041	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2041	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2041	5.441.664,54
2042	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2042	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2042	5.441.664,54
2043	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2043	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2043	5.441.664,54
2044	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2044	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2044	5.441.664,54
2045	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077	2045	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951.207	35.204.535	0	0	43.155.742	2045	5.441.664,54

(*) consistenze al 01/01/2021

(**) organico volontari in ferma prefissata (art. 815, comma 1, lett. b), COM)

(1) ai sensi dell'articolo 2262-quater del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2026 ai VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFP3

(2) ai sensi dell'articolo 2262-ter del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2023 ai VFP1 è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFP1

Nella Tabella 13 è quantificato l'onere per la corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e dei compensi forfettari di guardia e di impiego (CFG e CFI), nella misura del 70% di quelli previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Al fine di dare copertura finanziaria alla misura introdotta è stata stimata una spesa complessiva di 15 milioni di euro, di cui una parte, pari a circa 7,5 milioni, destinata alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario e la rimanente parte destinata a incrementare le risorse per il CFI del personale in ferma prefissata triennale. Non sono stati invece quantificati gli oneri per il CFG, in quanto la corresponsione di tale compenso ha carattere residuale (in casi eccezionali in cui sia impossibile fruire del previsto riposo compensativo) e può avvenire solo in presenza di risorse disponibili eventualmente derivanti da minori spese per CFI.

Lo stanziamento aggiuntivo di risorse previsto dalla Tabella 13 per le esigenze in argomento costituisce un limite massimo di spesa.

Tabella 13 – Determinazione delle risorse da destinare alla corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego

Descrizione	quantità	note
VFP3 EI	4.500	
VFP3 MM	1.500	
VFP3 AM	1.800	
TOTALE VFP3	7.800	
Mix estero/Approntamento	2.500	
Dest. Comp. Strard./CFI	5.300	
n. ore pro-capite (15 ore x 9 mensilità*)	135	
Imp.orario VSP	11,28 €	
Imp.VFP3 (70%)	7,90 €	
Totale Lordo Dip.te	5.652.450,00 €	
IRAP	480.458,25 €	8,50%
Rit. Prev.li Amm.ne	1.367.892,90 €	24,20%
ONERE Stimato Compenso Straord.	7.500.801,15 €	
CFI VSP (lordo dip.te)	66,00 €	
CFI VFP3 (70%)	46,20 €	
media giornate (annue pro-capite)	23,00	
Totale Lordo Dip.te	5.631.780,00 €	
IRAP	478.701,30 €	8,50%
Rit. Prev.li Amm.ne	1.362.890,76 €	24,20%
Onere Stimato Incremento CFI	7.473.372,06 €	
Spesa complessiva stimata	14.974.173,21 €	
Stanziamento complessivo	15.000.000,00 €	

* Sono stati sottratti periodi di licenza e già retribuiti con CFI stimati in 3 mesi

Nella Tabella 14 sono quantificati gli oneri per il richiamo in servizio dei Volontari in ferma prefissata nelle forze di completamento.

Premesso che i richiami in servizio vengono effettuati nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, si evidenzia che il personale richiamato appartiene nella quasi totalità alla categoria dei VFP1 (90%) e solo in minima parte ai VFP4 (10%). Ne consegue che le unità complessivamente interessate sono circa n. 100 all'anno.

Tabella 14 – Quantificazione oneri per il richiamo in servizio dei Volontari in ferma prefissata nelle forze di completamento

VOLONTARI DA RICHIAMARE	VFP1 / VFP1	VFP4 / VFP3	Onere attuale VFP1 20.836,09	Onere attuale VFP4 23.490,70	ONERE ATTUALE	Onere VFP1 (*) 23.469,69	Onere VFP3 (**) 28.913,48	ONERE NUOVO MODELLO	Differenza ONERE
2021	90	10			0,00			0,00	0,00
2022	90	10			0,00			0,00	0,00
2023	90	10	1.875.248,07		1.875.248,07	2.112.272,08		2.112.272,08	237.024,00
2024	90	10	1.875.248,07		1.875.248,07	2.112.272,08		2.112.272,08	237.024,00
2025	90	10	1.875.248,07		1.875.248,07	2.112.272,08		2.112.272,08	237.024,00
2026	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2027	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2028	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2029	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2030	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2031	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2032	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2033	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2034	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2035	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2036	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2037	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2038	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2039	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2040	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2041	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2042	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2043	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2044	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2045	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80

(*) I nuovi importi della paga giornaliera decorrono dal 1/1/2023

(*) I nuovi importi della paga giornaliera decorrono dal 1/1/2026

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale esposizione dei dati e parametri considerati ai fini della quantificazione dei maggiori oneri previsti dal 2023 (15 milioni di euro annui) relativamente al trattamento economico previsto per la nuova figura dei Volontari in ferma triennale e dei Volontari in ferma triennale iniziale, in sostituzione del compenso previsto dalla normativa vigente per i VFP1 e VFP4 (Tavole 5-6), nonché dei quadri di calcolo esposti dalla RT in relazione alla rideterminazione del trattamento economico o unitario del nuovo personale Volontario (Tavole 7-8) e dal confronto tra onere già previsto ai sensi della legislazione vigente e quello prevedibile in relazione all'attuazione del nuovo modello (Tavole 9-11), in aggiunta alla stima del maggior onere previsto per la corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e dei compensi forfettari di guardia e di impiego

(CFG e CFI), nella misura del 70%(Tabella 13), in linea di massima, non ci sono osservazioni.

Tuttavia, anche al fine di comprovare la congruità dei dati esposti dalla RT, considerato che le Tavole 5-8 riportate dalla RT riferiscono di una stima "media" dei costi unitari per i Volontari secondo il regime vigente e secondo il nuovo modello previsto dalle norma in esame, andrebbero richiesti gli elementi informativi attestanti la congruità di tali valori "medi" alla luce della esposizione dei dati retributivi previsti ai sensi della legislazione vigente per i gradi coinvolti dal riportino in esame (Volontari in ferma e carriere iniziali dei ruoli sottufficiali) distintamente per le tre Forze Armate.

Inoltre, relativamente alla determinazione dell'onere quantificato con le medesime modalità adottate per il restante personale delle Capitanerie di Porto (Tavola 12), ossia per "differenza", confrontando il costo complessivo a legislazione vigente e quello riferito al nuovo modello, in linea di principio, nulla da osservare.

Quanto alla quantificazione degli oneri previsti per il richiamo in servizio dei Volontari in ferma prefissata nelle forze di completamento (Tavola 14), richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero richiesti ulteriori chiarimenti in merito ai criteri ed ipotesi ivi considerati per la quantificazione degli oneri, al fine di comprovarne il grado di prudenzialità, a partire dalla illustrazione dei criteri ipotizzati per i richiami per le forze di completamento per cui viene indicata una platea di 100 all'anno.

In particolare, per la quantificazione dell'onere finanziario del nuovo modello dei volontari in ferma triennale (Tavola 10), dal momento che la RT certifica espressamente che nella stima si è tenuto conto delle disposizioni relative al periodo transitorio previste dall'articolo 5, comma 1, lettera f)⁹, andrebbero innanzitutto richieste conferme in merito alle unità in organico ivi previste ancora in servizio nei profili di VFP1, per le sole annualità 2023 e 2024, e VFP4 per il quinquennio 2023/2027, tenuto conto del regime transitorio disciplinato dall'articolo 5.

Inoltre, quanto alla quantificazione dell'onere per la corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e dei compensi forfettari di guardia e di impiego dei militari del Corpo delle Capitanerie di Porto (CFG e CFI) (Tavola 13), calibrata in misura del 70% di quelli previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente, per cui è stata stimata una spesa complessiva di 15 milioni di euro, di cui

⁹ La norma ha introdotto l'articolo 2262-ter del COM, attraverso cui si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al personale già in servizio quale VFP1 o in rafferma annuale sia attribuito il trattamento economico dei VFPI, di cui all'articolo 1791, comma 1, del COM onde evitare disallineamenti di paga tra personale con maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme. Si inserisce inoltre l'articolo 2262-quater del COM, in cui si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al personale già in servizio quale VFP4 è attribuito il trattamento economico dei VFP3, di cui all'articolo 1791, comma 3. Anche in tal caso la misura trova fondamento nella necessità di evitare disallineamenti di paga tra personale con maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme. È previsto che per il personale VFP4 in rafferma biennale rimane invariata l'attribuzione del parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

una parte, pari a circa 7,5 milioni, destinata alla remunerazione delle ore di lavoro "straordinario" e la rimanente parte destinata a incrementare le risorse per il CFI del personale in ferma prefissata triennale, andrebbe confermata la prudenzialità della mancata considerazione degli oneri per il CFG, atteso che la RT si limita a riferire che la corresponsione di tale compenso riveste carattere "residuale" (in casi eccezionali in cui sia impossibile fruire del previsto riposo compensativo) potendo aver luogo solo in presenza di risorse disponibili eventualmente derivanti da minori spese per CFI.

Sul punto, andrebbe confermato che lo stanziamento aggiuntivo di risorse previsto ivi previsto quale limite massimo di spesa risulti compatibile con la tipologia di oneri ivi contemplati.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata)

L'articolo detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento. In particolare il nuovo articolo 2198-bis prevede che i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 700.

In Particolare, il comma 1 apporta le seguenti modifiche al C.O.M.:

- alla lettera a) si inserisce l'articolo 2198-bis (*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma*) nel COM, in cui si dispone che, in via transitoria, i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. I suddetti volontari possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La durata della ferma e della rafferma prevista da tale articolo può essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma quadriennale. Viene, altresì, previsto, inserendo l'art. 2198-ter (*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma*) del COM, che i concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) possano essere banditi sino al 31 dicembre 2024. I suddetti volontari possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente al 2017, a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019, o a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nel 2020. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle summenzionate rafferme, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente»;

- alla lettera b) si abrogano gli articoli 2199 (*Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia*), 2200 (*Posti non coperti*), 2201 (*Aumento dei posti disponibili*) e 2202 (*Concorsi per il 2010*);

- alla lettera c) l'articolo 2204 (*Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti*) è sostituito dal seguente: «Art. 2204. – (*Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti*) ivi prevedendosi che sino al 2024, per i volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, e sino al 2026, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla

procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma possa essere prolungato, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale;

- alla lettera d) all'articolo 2204-ter (*Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata*):
1) al comma 1, elimina dei riferimenti normativi e sopprime il comma 2;

- alla lettera e) all'articolo 2224, comma 1, alinea, sopprime un riferimento normativo;

- alla lettera f) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-bis con riguardo ai VFP1 o in rafferma, sino al 31 dicembre 2022, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata in specifiche misure percentuali (il 64% per i VFP1 e il 74% per i volontari in rafferma annuale) riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è attribuito il trattamento economico disciplinato dagli articoli 1791 e 1792 del COM.2. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni. Art. 2262-*quater*. – (*Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma*) con riguardo ai VFP4, sino al 31 dicembre 2024, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è corrisposta un'indennità pari a euro 103,29 mensili. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è attribuito il trattamento economico disciplinato dagli artt. articoli 1791 e 1792 del COM. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

La RT sottolinea che le disposizioni transitorie previste dall'articolo 5 sono intese a consentire un ordinato passaggio dal sistema attualmente vigente al nuovo modello previsto dal presente provvedimento, salvaguardando le aspettative del personale.

In particolare, si limita a riferire che al comma 1:

- la lettera a), inserisce i seguenti articoli:
 - art. 2198-bis. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma*;
 - art. 2198-ter. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma*;
 - art. 2198-quater. *Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*;
- la lettera b) abroga gli articoli 2199 (*Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia*), 2200 (*Posti non coperti*), 2201 (*Aumento dei posti disponibili*) e 2202 (*Concorsi per il 2010*), in considerazione dell'avvenuta conclusione del periodo transitorio ivi previsto;
- la lettera c) sostituisce l'art. 2204 (*Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti*);
- la lettera d) adegua l'art. 2204-ter (*Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata*);
- la lettera e) adegua il comma 1 dell'art. 2224 (*Rafferme dei volontari di truppa*);

- la lettera f) inserisce i seguenti articoli:
 - art. 2262-ter. *Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma;*
 - art. 2262-quater. *Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma.*

La disciplina ivi prevista è così sintetizzata:

□ VFP1 e RAFFERMATI:

- Reclutamento [art. 2198-bis]:
 - ultimi procedimenti di selezione nel 2022 – limite di età 24 anni;
 - procedimenti di selezione e rafferma secondo la normativa attualmente vigente;
 - n. 1 rafferma annuale;
 - possono partecipare ai concorsi per VFP4 fino al 2024;
 - VFP1 raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi VFP3 fino al 2026.
- Stato giuridico:
 - allineamento a VFPI, salvo aspetti connessi con la minore durata della ferma.
- Trattamento economico [art. 2262-ter]:
 - fino al 2022 si applica quello attualmente vigente;
 - dal 2023 allineamento a VFPI [più favorevole].

□ VFP4 e RAFFERMATI:


- Reclutamento [art. 2198-ter]:
 - ultimi procedimenti di selezione nel 2024 – limite di età confermato a 30 anni;
 - concorsi e procedimento di rafferma secondo la normativa attualmente vigente;
 - Rafferme:
 - reclutati prima del 2017: n. 2 rafferme biennali;
 - reclutati dal 2017 al 2019: n. 1 rafferma biennale;
 - reclutati nel 2020: n. 1 rafferma annuale;
 - reclutati dal 2021 al 2024: nessuna rafferma e transito in SP.
- Stato giuridico:
 - allineamento a VFP3, salvo aspetti connessi con la maggiore durata della ferma.
- Trattamento economico [art. 2262-quater]:
 - fino al 2025 si applica quello attualmente vigente;
 - dal 2026 allineamento a VFP3 [più favorevole];
 - ai raffermati confermato il trattamento vigente per il servizio permanente.

Sono, infine, previste disposizioni transitorie (sino al 31 dicembre 2024) per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzate a salvaguardare le legittime aspettative delle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in riferimento alle riserve dei posti di cui beneficiano a legislazione vigente [art. 2198-quater].

Certifica che il periodo transitorio arriverà alla sua naturale conclusione nel momento in cui, a seguito delle procedure di immissione delle nuove figure di VFPI e VFP3, non saranno più in servizio i volontari arruolati in base alla normativa attualmente vigente (VFP1 e VFP4).

In proposito, assicura che la durata del periodo transitorio è stimata in 6 anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente provvedimento, come rappresentato nel grafico sottostante.

Sviluppo del periodo transitorio per il passaggio al nuovo modello professionale VFPI-VFP3



Con riguardo agli effetti finanziari, nelle Tabelle 10 e 12 è evidenziato dalla RT che:

- dal 2023 (anno di immissione dei primi VFPI), ai VFP1 (ferma annuale) è attribuito il trattamento economico previsto per i VFPI (ferma "iniziale") del nuovo modello e l'onere è calcolato con riferimento al relativo costo medio unitario;
- dal 2026 (anno di immissione dei primi VFP3), ai VFP4 (ferma quadriennale) è attribuito il trattamento economico previsto per i VFP3 (ferma "triennale") del nuovo modello e l'onere è calcolato con riferimento al relativo costo medio unitario.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, la RT rinvia per il calcolo dei maggiori oneri derivanti dal miglioramento del trattamento economico alle tabelle 10 e 12 esposte all'articolo 4.

Con riferimento ai volontari in ferma prefissata annuale (VFP1), la tabella 10 indica un contingente dei VFP1 pari a 15.250 unità nel 2022, 8.592 unità nel 2023 e a 1.167 unità nel 2024 mentre non sono previsti ulteriori unità negli anni successivi. La tabella

12 mostra contingenti di VFP1 differenti: 1.500 unità nel 2021 e nel 2022, 1.000 unità nel 2023 e 500 nel 2024. Invece la RT al presente articolo afferma che gli ultimi procedimenti di selezione di VFP1 sarebbero nel 2022. Andrebbero quindi chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12.

Quanto all'applicazione dal 2023 del trattamento economico più favorevole previsto per la nuova figura di VFPI, si riscontra la sua applicazione nelle tabelle.

Parimenti con riferimento Volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), per cui la RT prevede gli ultimi procedimenti di selezione nel 2024 e l'applicazione del trattamento economico più favorevole dal 2026, nelle tabelle 10 e 12 sono previste unità fino al 2027, ma in ammontare differente. Andrebbero quindi chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12.

Quanto all'applicazione dal 2026 si applica del trattamento economico più favorevole previsto per la nuova figura di VFP3, si riscontra la sua applicazione nelle tabelle.

Articolo 6

(Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali)

L'articolo consente nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata (VFP).

In particolare, il comma 1 nelle more dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

- alla lettera a) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai volontari in ferma prefissata iniziale si applicano disposizioni del libro quarto, titolo III, capo I, sezione I, del citato regolamento riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno
- alla lettera b) è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai volontari in ferma prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata triennale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo XI, riferite, rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale.

Il comma 2 dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto per i volontari in ferma prefissata, ove ne ricorrano i presupposti, venga fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

Il comma 3 modifica l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere della Guardia di finanza, al fine di diminuire l'età massima da non superiore a 26 anni a 24 anni.

La RT conferma che sul comma 1 che la norma è intesa a consentire l'applicazione delle disposizioni del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata, nelle more del relativo adeguamento.

Certifica che la disposizione consente l'applicazione di disposizioni regolamentari di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2, certifica che ivi si adegua l'importo del buono pasto da corrispondere ai volontari in ferma prefissata, dagli attuali 4,65 a 7 euro.

Al riguardo, presenta che, ai sensi dell'articolo 1792 del COM, sia nel testo attualmente in vigore (comma 4) sia in quello sostituito dalla presente legge (comma 7), tale personale ha diritto alla fruizione a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio.

Con riferimento alla fruizione gratuita della mensa, essa è ricompresa, ai sensi dell'articolo 546 del COM, nel servizio di vettovagliamento [comma 1], il quale, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, può essere assicurato anche con la fornitura di buoni pasto [comma 3, lettera b)].

L'importo del buono pasto è stato già rideterminato in 7 euro per il personale in servizio permanente con provvedimento di concertazione [art. 7 del d. P.R. 16/04/2009, n. 52] e per il personale dirigente con provvedimento legislativo [art. 11, co. 14, lettera c), del decreto legislativo 20/05/2017, n. 94]. Nella Tabella 15, per la quantificazione dell'onere è stato considerato il personale in ferma prefissata che presta servizio presso enti non provvisti di mensa di servizio.

Tabella 15 – Quantificazione dell'onere per adeguamento controvalore buono pasto per il personale in ferma prefissata.

Adeguamento importo Buono Pasto	
Destinatari (*)	150
n. buoni settim.	4
n. Sett. Lavorative	47
TOTALE BUONI PASTO	28.200
Differenza (7,00 - 4,65)	2,35 €
Onere Totale	66.270,00 €
Rit. Prev. Amm.ne (**)	16.037,34 €
IRAP (**)	5.632,95 €
ONERE COMPLESSIVO	87.940,29 €

(*) Unità di personale in servizio presso Enti senza mensa di servizio;

(**) La legge di Bilancio 2020 ha disposto nuovi limiti fiscali, che ammontano a 4 € per i buoni pasto su carta, per cui l'intero importo dell'incremento è soggetto a ritenute.

Quanto al comma 3, evidenzia che ivi si modifica l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di requisiti per l'accesso al ruolo "appuntati e finanziari" del Corpo della guardia di finanza, allineando il limite di

età ivi previsto a quello stabilito per il ruolo “appuntati e carabinieri” dall’art. 707 del COM, come modificato dal presente provvedimento.

Assicura che la disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 2, premesso che la norma ivi prevista in è supportata dalla stima dell'onere conseguente riportata dalla RT andrebbero richieste conferme in merito alla platea ivi considerata nella quantificazione, all'assunzione del parametro di soli 4 giorni settimanali nonché di 47 settimane lavorative.

Quindi, sui commi 1 e 3, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme ivi richiamate, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonché dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente)

L'articolo reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.

La RT ribadisce che l’articolo apporta modifiche a vari articoli del COM, al fine di semplificare la denominazione di taluni gradi e qualifiche militari, anche in accoglimento di una osservazione formulata nei pareri resi dalle Commissioni Difesa della Camera dei deputati (seduta in data 11/12/2019) e del Senato della Repubblica (seduta in data 09/12/2019), in sede di adozione del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 (in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate).

Le modifiche della denominazione di gradi e qualifiche militari riguardano:

- Esercito italiano:
 - categoria dei graduati:
 - da “primo caporal maggiore” in “graduato”;
 - da “caporal maggiore scelto” in “graduato scelto”;
 - da “caporal maggiore capo” in “graduato capo”;
 - da “caporal maggiore capo scelto” in “primo graduato”;
 - da “caporal maggiore capo scelto qualifica speciale” in “graduato aiutante”;
 - categoria dei sergenti:
 - da “sergente maggiore capo qualifica speciale” in “sergente maggiore aiutante”.
- Marina militare:
 - categoria dei graduati:
 - da “sottocapo di 1^a classe scelto” in “sottocapo scelto”;
 - da “sottocapo di 1^a classe scelto qualifica speciale” in “sottocapo aiutante”;
 - categoria dei sergenti:

- da “secondo capo scelto qualifica speciale” in “secondo capo aiutante”.
- militare di truppa senza grado:
- da “sottocapo” in “comune scelto”.
- Aeronautica militare:
- categoria dei graduati:
- da “primo aviere capo scelto” in “primo graduato”;
- da “primo aviere capo scelto qualifica speciale” in “graduato aiutante”;
- categoria dei sergenti:
- da “sergente maggiore capo qualifica speciale” in “sergente maggiore aiutante”.

La disposizione, di natura ordinamentale, ha funzione di semplificazione e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 8 ***(Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali)***

L'articolo detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali. In particolare, il comma 1 modifica il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (COM) come segue:

- alla lettera a) modificando l'articolo 1042 (Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano), comma 1, stabilisce che alcuni membri della commissione che attualmente devono rivestire il grado di colonnello, possono essere scelti anche tra gli ufficiali aventi grado di generale di brigata e grado corrispondente;
- alla lettera b) si ripristina la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto. A tal fine, dopo l'articolo 1094 è inserito il seguente: «Art. 1094-bis. – *(Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli)*. Il nuovo articolo al comma 1 conferisce il grado di tenente generale o grado corrispondente all'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalità di cui all'articolo 710 del regolamento. Il comma 2 del nuovo articolo dispone che il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

La RT evidenzia sul comma 1, lettera a), che la disposizione modifica l'art. 1042 (*Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano*), prevedendo che alcuni membri della commissione, che attualmente devono rivestire il grado di colonnello, possano essere scelti anche tra gli ufficiali aventi grado di generale di brigata o grado corrispondente, così allineando la relativa disciplina a quella prevista a legislazione vigente per la Marina militare e l'Aeronautica militare (indicata, rispettivamente, agli artt. 1043 e 1044 del COM).

Assicura che la previsione del grado più elevato, in ogni caso, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la partecipazione ai lavori delle Commissioni di avanzamento non comporta la corresponsione di alcuno specifico compenso o emolumento.

Sulla lettera b), evidenzia che la norma inserisce l'art. 1094-*bis* (*Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli*), il quale prevede il conferimento del grado di tenente generale o gradi corrispondenti [grado vertice] all'ufficiale più anziano appartenente a ciascuno dei ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e in deroga all'articolo 1078 del COM non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

Tale disposizione - già contenuta all'articolo 1095 del COM, poi abrogato dall'articolo 1, comma 378, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge finanziaria per il 2015) in funzione di obiettivi connessi alla *spending review* (peraltro di ridottissimo rilievo finanziario - circa 286.000 euro all'anno a regime ancora oggi non integralmente conseguiti) e reintrodotta per il Corpo delle capitanerie di porto per effetto dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 - non incide sul principio di equiordinazione del personale del comparto Sicurezza-Difesa, in quanto il grado massimo conseguibile dai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile è quello di "dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti" che è equiparato al grado di generale di divisione e corrispondenti [cfr. articolo 632, comma 1, lettera a) del COM]. Inoltre, la presenza di Corpi tecnico-logistici di rilevante dimensione organica e con ampie e definite attribuzioni è tipica delle sole Forze armate.

Certifica inoltre che la prevista promozione al grado di tenente generale, per espressa disposizione (comma 2 dell'introdotta articolo 1094-*bis* del COM), non comporta promozioni aggiuntive nel grado di provenienza e, sotto questo profilo, si connota come finanziariamente neutra.

Ai fini della quantificazione dell'onere discendente dall'attribuzione del grado vertice dopo un anno di permanenza nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti, si è tenuto conto dei diversi riflessi della promozione sotto i molteplici profili del trattamento economico di servizio, del trattamento previdenziale (TFS) e di quello pensionistico (Tabelle 16, 17, 18 e 19).

Sotto l'aspetto del trattamento economico di servizio (Tabella 16), è stata quantificata la differenza (che è l'onere effettivo) tra il grado di maggiore generale e gradi corrispondenti e il grado di tenente generale e gradi corrispondenti [grado vertice]. Tale differenza è stata moltiplicata per tutti gli anni oggetto di osservazione della presente RT per il numero dei destinatari della norma pari a n.8 unità (Tabella 19 di sintesi).

Tabella 16 – Effetti sul trattamento economico in servizio

Descrizione	valori 2021	
	Maggior Generale	Tenente Generale
anni servizio	40	40
abbattimento (*)	26	28
Classi	7	6
STIPENDIO (12 mens)	41.227,66	50.386,20
13ma MENSILITA'	3.435,64	4.198,85
I.I.S.	12.864,96	13.563,83
Progr. economica di anzianità (Stip+13^)	18.758,59	19.650,62
Assegno pensionabile	3.979,37	4.683,49
Indennità di posizione	45.105,74	45.105,74
IND. IMP. OPERATIVO ANNUALE S/CAMPAGNA	13.924,07	13.924,07
LORDO DIPENDENTE	139.296,04	151.512,80
Ritenute stipendio (magg.6 sc)	17.650,31	20.659,79
Ritenute alte voci	18.361,54	18.701,07
Ritenute Tfs	6.602,81	7.240,85
IRAP	11.840,16	12.878,59
LORDO STATO	193.750,86	210.993,09
Differenza tratt. economico		17.242,23

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

Per la quantificazione degli oneri relativi ai riflessi sul trattamento di fine servizio (Tabella 17), è stata considerata la differenza degli importi nel grado vertice rispetto al precedente, relativamente agli emolumenti che concorrono al calcolo del TFS.

Per la definizione del numero dei destinatari degli effetti del TFS è stato considerato un ciclo di fuoriuscite di 3 unità che saranno collocate a riposo nel corso del primo anno, 3 unità nel secondo anno, le restanti 2 unità nel terzo anno e così via. (vds. Tabella 19 di sintesi).

Tabella 17 – Effetti sul trattamento di fine servizio (TFS)

Qualifica/ posizione economica	valori 2021		Differenza Mensile ai fini TFS		
	Maggior Generale	Tenente Generale	base calc.	% TFS	INCREMENTO
anni servizio	40	40			
abbattimento (*)	26	28			
Classi	7	6			
STIPENDIO (12 mens)	3.435,64	4.198,85	115%	80%	702,15
I.I.S.	989,61	1.043,37	60%	80%	25,80
Progr. economica di anzianità	1.442,97	1.511,59	115%	80%	63,13
Indennità di posizione	3.469,67	3.469,67	100%	80%	0,00
LORDO DIPENDENTE	9.337,89	10.223,48			791,09
Differenza Tratt. Fine Servizio					31.643,50

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

Per la quantificazione dell'onere relativo ai riflessi sul trattamento pensionistico (Tabella 18) si è tenuto conto dell'incremento della differenza di tutte le voci stipendiali (comprese le relative maggiorazioni ove previste – incluso il cd. “moltiplicatore”) che concorrono all'incremento del montante contributivo e applicato il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica di uscita di 65 anni (dal 2021 pari al 5,220%).

Per la definizione del numero dei destinatari dei riflessi sul trattamento pensionistico si è tenuto conto dell'effetto cumulativo del personale collocato a riposo, aggiungendo – al personale collocato in congedo nell'anno di riferimento – quello già collocato a riposo negli anni precedenti.

Tabella 18 – Effetti sul trattamento pensionistico

Qualifica/ posizione economica	valori 2021		Effetti sul Trattamento Pensionistico			
	Maggior Generale	Tenente Generale	Differenza annuale	base calc.	% contrib. 24,20+8,80	Contribuzione
anni servizio	40	40				
abbattimento (*)	26	28				
Classi	7	6				
STIPENDIO (12 mens)	41.227,66	50.386,20	9.158,54	115%	33%	3.475,67
13ma MENSILITA'	3.435,64	4.198,85	763,21	115%	33%	289,64
I.I.S.	12.864,96	13.563,83	698,87	100%	33%	230,63
Progr. economica di anzianità (Stip+13*)	18.758,59	19.650,62	892,03	115%	33%	338,52
Assegno pensionabile	3.979,37	4.683,49	704,12	100%	33%	232,36
Indennità di posizione	45.105,74	45.105,74	0,00	100%	33%	0,00
IND. IMP. OPERATIVO ANNUALE S/CAMPAGNA	13.924,07	13.924,07	0,00	100%	33%	0,00
LORDO DIPENDENTE	139.296,04	151.512,80				4.566,81
Incremento montante contributivo (+3 aa. Serv. nel grado superiore)						13.700,44
Incremento montante contributivo (Moltiplicatore)						22.834,07
TOTALE INCREMENTO COMPLESSIVO MONTANTE CONTRIBUTIVO						36.534,51
DIFFERENZA TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANNUO			5,220%		(coeff. 65 anni)	1.907,10

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

L'onere complessivo della disposizione è sintetizzato nella Tabella 19.

L'onere complessivo della disposizione è sintetizzato nella Tabella 19.

L'onere complessivo della disposizione è sintetizzato nella Tabella 19.

Tabella 19 – Numero dei destinatari e onere complessivo

RIEPILOGO QUANTIFICAZIONE ONERI							
onere unitario	17.242,23		31.643,50		(*)	1.907,10	
anno	Trattamento Economico		Riflessi Trattam. Fine Servizio		Riflessi Trattam. Pensionistico		Onere complessivo
	n. dest.	Onere	n. dest.	Onere	n. dest.	Onere	
2022	8	137.937,84 €	0	- €	0	- €	137.937,84 €
2023	8	137.937,84 €	0	- €	0	- €	137.937,84 €
2024	8	137.937,84 €	0	- €	0	- €	137.937,84 €
2025	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	3	5.721,30 €	238.595,63 €
2026	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	5	9.535,51 €	210.767,34 €
2027	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	8	15.256,81 €	248.136,14 €
2028	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	11	20.978,12 €	253.860,45 €
2029	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	13	24.792,32 €	226.032,15 €
2030	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	16	30.513,63 €	263.400,96 €
2031	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	19	36.234,93 €	269.125,26 €
2032	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	21	40.049,13 €	241.296,97 €
2033	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	24	45.770,44 €	278.665,77 €
2034	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	27	51.491,74 €	284.390,07 €
2035	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	29	55.305,95 €	256.561,78 €
2036	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	32	61.027,25 €	293.930,58 €
2037	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	35	66.748,56 €	299.654,89 €
2038	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	37	70.562,76 €	271.826,59 €
2039	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	40	76.284,06 €	309.195,39 €
2040	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	43	82.005,37 €	314.919,70 €

(*) in relazione all'andamento della speranza di vita, successivamente all'ultimo anno di osservazione previsto in tabella, il relativo onere può considerarsi stabilizzato.

Al riguardo, con riferimento al conferimento del grado superiore di generale di corpo d'armata ed equiparati (tenente generale) di cui alla lettera b), ai maggiori generali delle Armi e dei Corpi delle FFA indicati dalla norma, pur considerando la quantificazione riportata dalla RT degli effetti alle differenze retributive rilevabili tra i gradi, che appare sostanzialmente rispondente ai canoni di prudenzialità¹⁰, si rileva non di meno che la norma appare di per sé suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati, dal momento che i suddetti conferimenti sono comunque disposti in

¹⁰ A titolo esemplificativo, si evidenzia che il valore della retribuzione "media" riferita ai dirigenti generali delle dell'Esercito, relativamente ai tre gradi apicali della carriera ufficiali, corrispondenti ai gradi di generale di brigata, generale di divisione e di generale di corpo d'armata e gradi equiparati, è indicata in complessivi 131.297 euro annui lordi, di cui 70.790 euro di componenti "fondamentali" (Stipendio, I.I.S., R.I.A. e 13a) e 60.503 euro annui lordi di componenti retributive "accessorie" (straordinario, indennità fisse; altre indennità). Gli analoghi valori "medi" relativi alle retribuzioni degli Ammiragli della marina militare (Ammiraglio, Ammiraglio di Divisione e Ammiragli Ispettori (per Corpi), Ammiraglio di Squadra navale), sono indicati in 139.442 euro lordi annui, di cui 72.064 euro di componenti "fondamentali" 67.368 euro annui di componenti "accessorie". Per l'Aeronautica militare, la retribuzione "media" annua indicata per i gradi equiparati è di 142.484 euro, di cui 70.812 euro annui di componenti "fondamentali" e 71.673 euro annui di componenti "accessorie". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale del personale al 2020, sul sito *internet* del Dipartimento.

"sovrannumero" rispetto alle dotazioni organiche recate dal COM per il grado di generale di corpo d'armata o gradi equiparati di ciascuna delle FFAA.

Inoltre, richiamando l'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, andrebbero acquisiti elementi di chiarificazione in ordine alla congruità del numero degli avanzamenti previsti, dal momento che la RT si limita ad indicare il numero di 8 posizioni complessive, in relazione alla puntuale elencazione dei gradi apicali delle Armi e dei Corpi delle FFAA per cui si dispone l'avanzamento, il cui ambito non esaurisce il numero complessivo dei Corpi e delle Armi delle Forze Armate ed i relativi gradi apicali¹¹.

Gli appena cennati rilievi sulla platea dei beneficiari della disposizione si estendono ovviamente anche alla quantificazione degli oneri attinenti al TFS e ai trattamenti pensionistici. Si evidenzia poi una discrasia fra le ipotesi assunte dalla RT nella parte discorsiva e in quella tabellare, atteso che nella prima si assume uno schema di pensionamento di 3 persone nel primo anno, 3 nel secondo e 2 nel terzo, mentre nella seconda (che poi risulta determinante nella quantificazione) sono riportati 2 pensionamenti nel secondo e 3 nel terzo. Questa differenza si riflette in una diversa distribuzione temporale degli oneri per quanto riguarda il TFS e in una periodica (nel senso che si presenta ogni 3 anni per essere poi assorbita l'anno successivo), costante sottostima dell'onere pensionistico, peraltro molto contenuta. Si rappresenta poi che gli oneri della prima classe di beneficiari, che inizierebbero ad accedere alla pensione al 4° anno, non sembrano correttamente calcolati, giacché anche per tali soggetti si sconta una permanenza media nel nuovo ruolo pari a 3 anni, mentre appare chiaro dalla tabella 19, che soltanto 3 di questi soggetti conformano il loro comportamento a tale ipotesi, mentre in realtà 2 soggetti permangono nel nuovo ruolo 4 anni e gli ultimi 3 ben 5 anni. Pertanto gli oneri per i trattamenti pensionistici relativi al 2026 e al 2027 risultano sottostimati con effetti che si riverberano sugli anni successivi, in quanto calcolati, su base unitaria, assumendo una permanenza nel nuovo ruolo inferiore a quella che le stesse tabelle indiscutibilmente indicano. Inoltre, andrebbe escluso che i soggetti che cesseranno dal servizio dopo più di 3 anni, maturino più di 40 anni di servizio perché ciò porterebbe ad un incremento del TFS rispetto a quanto stimato.

Va infine rilevato che non sono considerati gli effetti riflessi, positivi per la finanza pubblica, il che assume ovviamente carattere prudenziale.

Articolo 9

(Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale)

L'articolo prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base principi e criteri direttivi ivi indicati.

Il comma 1 dispone la delega nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi:

¹¹ Sul punto, si evidenzia che l'Esercito comprende n.6 Armi e n. 3 Corpi; la Marina militare comprende n. 6 Corpi; l'Aeronautica militare comprende n.4 Ruoli e n. 5 Corpi.

- alla lettera a) la ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare - escluso il Corpo delle capitanerie di porto - e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro il 2033, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'art. 798, comma 1, del COM;
- alla lettera b) la revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
- alla lettera c) la previsione di un incremento organico non superiore a 10.000 unità di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare, ad alta specializzazione in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente. Tale incremento è da realizzare compatibilmente con il conseguimento di risparmi di cui alla legge 244/2012;
- alla lettera d) l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio;
- alla lettera e) la previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;
- alla lettera f) la previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
- alla lettera g), numeri 1) e 2) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare prevedendo l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali, nonché la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramurari;
- alla lettera h), istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa od altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza

del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Il comma 3 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Il comma 4 in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 5 stabilisce che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il comma 6 prevede che il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

La RT rappresenta che per la complessità e la molteplicità delle materie trattate in sede di delega non è possibile procedere anticipatamente a una attendibile definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle discendenti disposizioni delegate.

In particolare:

- sulla lettera a) certifica che la disposizione prevede la ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Al riguardo, conferma che la quantificazione degli oneri non risulta al momento possibile, giacché al momento non è possibile conoscere quale sarà l'effettiva rimodulazione degli organici delle singole Forze armate in riferimento alle diverse categorie di personale militare e, conseguentemente, ai connessi trattamenti economici spettanti;

- sulla lettera b) riferisce che la norma prevede la revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Al riguardo, la quantificazione degli oneri non risulta al

momento possibile, poiché essa dipende direttamente dalla scelta degli strumenti ovvero delle modalità di gestione delle eccedenze, al momento non nota;

- alla lettera c) conferma che la norma prevede un incremento organico, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento. L'attuazione del principio di delega potrà determinare, in sostanza, un nuovo modello professionale delle Forze armate basato su una rimodulazione dell'organico complessivo a 150.000 unità.

Evidenzia che sotto il profilo finanziario tale incremento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto lo stesso dovrà essere realizzato nei limiti di spesa relativi ai risparmi accertati secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244 del 2012¹².

Richiama, di seguito, gli interventi normativi che, nel tempo, hanno portato all'attuale configurazione dello strumento militare attraverso la progressiva riduzione delle consistenze organiche complessive delle Forze armate (dalle iniziali 350.000 unità):

- la legge 14 novembre 2000, n. 331, nel disporre la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale prevedendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, della Marina e dell'Aeronautica e la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, ha delineato un "Modello professionale a 190.000 unità", allocando le necessarie risorse finanziarie;

- per le intervenute esigenze di «*spending review*», il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), stabilendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento, ha rideterminato il "Modello professionale a 170.000 unità" (D.P.C.M. 11 gennaio 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78

¹² La norma prevede che nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

del 3 aprile 2013 - e D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29), destinando i conseguenti risparmi di spesa al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

- nella diversa ottica del riequilibrio dei settori di spesa del bilancio del Ministero della difesa (personale, esercizio e investimento), la legge 31 dicembre 2012, n. 244, prevedendo l'ulteriore progressiva riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate, ha determinato l'attuale "Modello professionale a 150.000 unità" (decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91), stabilendo che i conseguenti risparmi di spesa accertati, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, permangano nel bilancio della Difesa, affluendo nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

Al riguardo, rileva che una puntuale quantificazione dei minori risparmi non risulta al momento possibile, giacché non sono noti né la misura effettiva dell'incremento, dal momento che le 10.000 unità sono solo il limite massimo consentito dal principio delega, né la precisa ripartizione fra le diverse categorie di personale.

In ogni caso, di seguito, si riporta una tabella di approssimativa definizione dei minori risparmi fondata sull' ipotesi massima possibile di 10.000 unità incrementalmente ripartite per metà sui volontari e per il resto sulle categorie di ufficiali e sottufficiali.

Minori risparmi attesi (ipotesi massima)			
Ruolo/ Categoria	Unità	Costo medio unitario ruolo/categori a	Totale
Ufficiali (medici, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici, commissari)	1.500	€ 96.763,88	€ 145.145.820,00
Sottufficiali (professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici)	3.500	€ 56.456,31	€ 197.597.085,00
Volontari	5.000	€ 37.458,81	€ 187.294.050,00
Totale	10.000		€ 530.036.955,00

- alla lettera d) prevede l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - stato di guerra o di grave crisi internazionale - e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - casi di calamità o di eventi per i quali può essere dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale - ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e

richiamo in servizio del relativo personale. Si tratta di personale solo potenzialmente richiamabile su base volontaria per le esigenze indicate.

Evidenzia, con riferimento alla definizione degli effetti finanziari, la quantificazione dei relativi oneri non risulta al momento possibile, poiché essa dipende dalla misura effettiva del contingente di personale richiamabile e dalla relativa ripartizione tra le diverse categorie di personale, essendo l'indicazione di 10.000 unità individuata semplicemente come un limite massimo. Resta comunque possibile una stima indicativa di circa 50 M€ all'anno per il richiamo [anche per periodi frazionabili] di un contingente di personale non superiore a 1.000 unità (espresse in anni/persona¹³) nell'ambito di un bacino massimo di 10.000 unità, per attività addestrative e di aggiornamento. A tale onere, comprensivo di circa 5 M€ destinati a spese di funzionamento riguardanti il personale (es. indennità di missione, etc.), si aggiungono altri 500.000 euro di formazione/addestramento, come quantificato nella tabella di seguito riportata.

RISERVA AUSILIARIA DELLO STATO				
STIMA DEGLI ONERI ANNUALI PER RICHIAMO, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI 1.000 UNITÀ (IN ANNI/PERSONA)				
	RUOLO/ CATEGORIA	UNITÀ (IN ANNI/PERSONA)	COSTO MEDIO UNITARIO RUOLO/CATEGORIA	TOTALE
A	Ufficiali	100	€ 96.763,88	€ 9.676.388,00
	Sottufficiali	100	€ 56.456,31	€ 5.645.631,00
	Volontari	800	€ 37.458,81	€ 29.967.048,00
	Totale	1.000		€ 45.289.067,00
B	Spese di funzionamento (missioni, rimborsi, etc.)		€ 5.000.000,00	
C	Spese per formazione e addestramento		€ 500.000,00	
Totale (a+b+c)			€ 50.789.067,00	

- la lettera f) prevede la possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi.

Rileva, in proposito, che trattandosi di concorsi per i reclutamenti nelle Forze armate, che avvengono esclusivamente nell'ambito dei volumi complessivi stabiliti, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico de finanza pubblica;

¹³ Le consistenze previsionali espresse in anni/persona costituiscono riferimento per stabilire le unità finanziarie medie da porre a base per il calcolo delle previsioni di spese per il personale. Tale elaborazione corrisponde al parametro anni/persona utilizzato nell'ambito del settore del personale delle pubbliche amministrazioni.

- la lettera g) prevede iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa.

Assicura che trattandosi di rimodulare e reindirizzare la formazione specifica dei volontari in ferma triennale previsti dal nuovo modello nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, come previsto espressamente dallo stesso principio di delega, dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico finanza pubblica;

- alla lettera g) si consente la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;2) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni.

La revisione del Servizio sanitario militare prevista dal principio di delega è intesa a disegnare un nuovo modello di sanità militare, non solo rispondente alle esigenze delle Forze armate, ma aperto e idoneo all'impiego continuativo a favore della collettività nazionale, in supporto e a integrazione del Servizio sanitario nazionale. Tale disegno risponde all'esigenza pienamente comprovata dalla esperienza pandemica iniziata due anni orsono e ancora in atto, che ha richiesto l'impiego stabile e in "prima linea" di tutte le strutture sanitarie militari disponibili e del relativo personale. Ciò risulta anche dalle reiterate misure adottate nei diversi provvedimenti emergenziali, volte a convogliare risorse verso la Sanità militare per l'acquisizione di mezzi strumenti e presidi sanitari e ad incrementare le unità di personale militare medico e infermieristico e delle professioni sanitarie addirittura con tipologie di arruolamenti e ferme eccezionali precedentemente non contemplati dall'ordinamento militare.

Rileva che l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali della Sanità militare, perché si orienti verso una più efficiente integrazione con il SSN, potrebbe realizzarsi attraverso differenti modalità progettuali in relazione al grado di condivisione ritenuto più rispondente alle organizzazioni della Difesa e della Sanità.

Evidenzia che ai fini della predisposizione del decreto legislativo attuativo, pertanto, dovrà essere previamente ricercato il modello di interazione più rispondente alle rispettive esigenze e dovranno, quindi, essere individuate le strutture e risorse della Difesa da impiegare a favore della collettività nazionale. Solo a valle della

definizione del progetto sarà possibile delineare lo spettro degli interventi necessari e degli eventuali costi connessi. Tali interventi potranno consistere:

- nella predisposizione di eventuali previsioni normative di natura ordinamentale per conformare l'organizzazione della Difesa alle specifiche esigenze e per creare le necessarie aree di interlocuzione e di coordinamento tra le strutture operative e di staff della Sanità militare e del SSN;

- nella individuazione delle strutture e risorse esistenti, già nella disponibilità del Ministero della difesa, per il supporto al SSN, sia in un quadro di ordinaria integrazione sia in un contesto di intervento emergenziale, secondo appositi piani di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte ovvero piani di emergenza sanitaria graduati in relazione alla gravità della situazione contingente;

- nel dotare, eventualmente, la Sanità militare di nuove strutture e nodi tecnologici necessari per assicurare l'impiego ottimale delle risorse a vantaggio della collettività nazionale. Tale tipologia di intervento potrà consistere in specifiche misure di potenziamento che saranno sostenute con le risorse a disposizione delle Amministrazioni interessate ovvero tramite finanziamenti ad hoc, che saranno eventualmente autorizzati in relazione agli obiettivi che di volta in volta saranno indicati nei piani di collaborazione/integrazione di breve, medio e lungo periodo.

Conferma che per quanto esposto, dall'attuazione del principio di delega in esame non derivano, di per sé, costi aggiuntivi, in quanto l'acquisizione di ulteriori risorse tecnologiche e la predisposizione di eventuali infrastrutture sanitarie, qualora ritenute necessarie per la salute e l'assistenza sanitaria della collettività nazionale, saranno di volta in volta oggetto di finanziamento sulla base dei piani e dei progetti concertati e approvati dai dicasteri della Difesa e della Salute, previo coinvolgimento delle ulteriori realtà istituzionali interessate;

- alla lettera h) si preveda l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

Assicura che si tratta di una disposizione di semplificazione delle procedure già svolte dall'amministrazione in riferimento a ciascun concorso. Essa, pertanto, può essere attuata con le strutture e i mezzi, anche finanziari, disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, sotto il profilo degli eventuali effetti finanziari, che ai sensi del comma 4 si prevede il rinvio espresso all'applicazione dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009.

Ai sensi della richiamata disposizione, quando per la complessità e la molteplicità delle materie trattate in sede di delega non sia possibile procedere a una attendibile e

anticipata definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle discendenti disposizioni delegate - così come è nel caso di specie - la quantificazione puntuale di tali oneri deve essere effettuata al momento dell'adozione dei decreti delegati all'interno delle relative relazioni tecniche di accompagnamento.

In tale ottica resta fermo che, qualora uno o più dei decreti legislativi delegati dovessero comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che non trovino adeguata compensazione al loro interno, essi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di appositi provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie così come definite nelle relative relazioni tecniche. È altresì ovvio che, in mancanza, nessuna disposizione delegata comportante oneri potrà essere adottata.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che la delega legislativa per la revisione dello strumento militare prevede, tra i principi ed i criteri direttivi, il rinvio all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

Tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili da testo dalle norme nonché dalle indicazioni fornite dalla RT, in particolare, sulle lettere *c)- d)* e *g)*, recanti solo sommarie indicazioni in merito alle spese previste, appaiono sin d'ora configurabili effetti di maggior onere, connessi all'esercizio della delega per cui si rileva l'opportunità di acquisire dati e informazioni riguardo al prevedibile impegno finanziario per le Amministrazioni della Difesa, e riguardo alle previste fonti di copertura finanziaria.

Sul punto, circa la diversa ottica del riequilibrio dei settori di spesa del bilancio del Ministero della difesa (personale, esercizio e investimento) disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, richiamata anche dalla RT - ai sensi della quale la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate, avrebbe stabilizzato l'attuale "*Modello professionale a 150.000 unità*" - occorre soffermarsi sul profilo della prevista devoluzione delle risorse rinvenienti dal riordino dello strumento militare.

A tale proposito, dal momento che i risparmi di spesa già accertati dal 2012, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono stati riassegnati al bilancio della Difesa, affluendo ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, consentendosi una ricostruzione del loro ammontare e di quelli già utilizzati a compensazione dei maggiori oneri (in conto "minori" risparmi di spesa) per ciascuna annualità dal 2013, andrebbero sin d'ora richiesti lumi in merito ai risparmi ipotizzabili anche nei prossimi anni per effetto del proseguimento del processo di riordino, le cui risorse potranno essere destinate alla copertura degli oneri contenuti nella legge delega in esame ^{14 15}.

¹⁴ A tale proposito, appaiono assai significativi i dati riportati nell'analisi del Comparto Forze Armate contenuta nel Conto Annuale della RGS 2020 (appena pubblicata) in ordine alla dinamica occupazionale del comparto nel periodo 2011/2020 da cui emerge "un notevole aumento del personale dirigenziale. Questo effetto è

A tale proposito, si rammenta che il rinvio all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 consente, solo nei casi in cui la complessità tecnica dei contenuti della delega, il rinvio dell'esame dei profili finanziaria al momento dell'emanazione degli schemi di decreto legislativo, ivi prevedendosi che, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione della delega legislativa determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

Ad ogni modo, i predetti effetti di onerosità appaiono, nello specifico, di tutta evidenza già sin d'ora per le previsioni dei criteri direttivi di cui alle lettere a)- f), che richiamano la possibilità di istituire posizioni "soprannumerarie" sia nelle FFAA che nelle pubbliche amministrazioni per il personale che vi transiti per inidoneità sopravvenuta al servizio militare, nonché per le specifiche modalità di richiamo di 1.000 unità collocate in congedo in vari profili di carriera delle FFAA, oltre che alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria.

Sul punto, si rileva che i sommari elementi di quantificazione degli oneri indicati andrebbero supportati dalla puntuale illustrazione dei criteri e parametri considerati nella stima effettuata da parte della RT. In particolare, si osserva che l'onere medio unitario per i volontari dovrebbe essere inferiore rispetto ai circa 37.458 euro ipotizzati se si fa riferimento alla precedente tabella 7 all'articolo 4 dove per i volontari in ferma iniziale si quantificano 23.469 euro di costo medio unitario.

imputabile al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (+410 per cento, da 3.021 unità del 2011 a 15.410 unità del 2020). Fino al 2017 si evidenzia, al contrario, una riduzione del personale dirigente pari al 10,2 per cento e un incremento del personale con trattamento superiore pari all'11,7 per cento". Nel medesimo periodo si nota per il personale non dirigente, una riduzione pari ad appena lo 0,9 per cento fino al 2020 (da 131.118 a 129.972 unità). In particolare, per la categoria "altro personale" si riscontra, invece, una diminuzione pari al 31,1 per cento dal 2011 al 2017 (da 46.753 a 32.217 unità)". Per il 2021, il dato dell'organico complessivo delle FFAA è stato stabilito con il D.M. del ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e della PA, 4 novembre 0221, che fissava per tale anno 167.705 unità complessive, s fronte delle 176.000 registrate dalla R.G.S. al 2020. Di specifico interesse la dinamica registrata nel decennio 2011/2020 relativamente al personale "Altro" rispetto a quello in servizio permanente (*ergo* il personale Volontario in ferma prefissata) per cui la Ragioneria rileva che il rapporto fra l' "altro personale" ed il "personale stabile", dopo aver registrato una riduzione nei primi anni, ha evidenziato nelle Forze armate valori sensibilmente più elevati rispetto alla media dei comparti in regime pubblicistico scendendo gradualmente "dal 31,9% del 2011 al 22,5% del 2015, per oscillare, nei quattro anni successivi, di pochi decimi di punto intorno a questo valore e scendere al 20,8% nell'ultimo anno". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2020, file "La dinamica dei comparti", file "Forze Armate" pagina 6, tabella 1; file "Analisi e commenti 2011/2020" pagina 25.

¹⁵ I capitoli previsti dall'articolo richiamato sono il n. 1153 e il n. 7112 dello stato di previsione del dicastero della difesa. Il primo stanziamento prevede una previsione di spesa di 230,3 milioni di euro per il 2022, 248,3 milioni di euro per il 2023 e 249,6 milioni di euro per il 2024. Il secondo stanziamento è indicato solo per memoria. I dati aggiornati al 19 maggio scorso indicavano una disponibilità di competenza per l'anno in corso di appena 13,5 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio dello Stato 2022/2024, stato di previsione del ministero della difesa; sistema DATAMART/RGS, interrogazione stato di previsione al 19 maggio scorso, sul sito *internet* del Dipartimento.

Articolo 10 **(Copertura finanziaria)**

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro 46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro 46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro 131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro 131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro 131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro 131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro 180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro 184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro 188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni 2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno 2042 ed euro 191.085.984 annui a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Il comma 2 stabilisce che in relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle consistenze di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel *Giornale ufficiale* del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2021.

La RT con riferimento agli oneri previsti in relazione all'attuazione degli articoli da 1 a 8 fornisce un riepilogo nella Tabella 20.

Tabella 20 – Riepilogo complessivo degli oneri

RIEPILOGO ONERI	Rimodulazioni organiche	Richiamo VFP	Differenza costo VFP I/3	Straord./CFI -> VFP3	Differenza costo Allievi	Adeg. Buono Pasto VFP	Attrib. Grado vertice	Totale complessivo FF.AA.	Totale compl. incr. paga CCPP	TOTALE GENERALE
	Tabella 4	Tabella 14	Tabella 11	Tabella 13	Tabella 15	Tabella 15	Tabella 19		Tabella 12	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.937,84	137.937,84	0,00	137.937,84
2023	0,00	237.024,00	41.940.080,02	0,00	0,00	87.940,29	137.937,84	42.402.982,15	3.950.400,00	46.353.382,15
2024	0,00	237.024,00	41.320.105,61	0,00	0,00	87.940,29	137.937,84	41.783.007,74	3.950.400,00	45.733.407,74
2025	0,00	237.024,00	41.613.388,83	0,00	0,00	87.940,29	238.595,63	42.176.948,75	3.950.400,00	46.127.348,75
2026	0,00	291.251,80	110.493.542,45	15.000.000,00	0,00	87.940,29	210.767,34	126.083.501,88	5.441.664,54	131.525.166,42
2027	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	248.136,14	126.109.983,10	5.441.664,54	131.551.647,65
2028	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	253.860,45	126.115.707,41	5.441.664,54	131.529.371,95
2029	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	226.032,15	126.087.879,12	5.441.664,54	131.529.543,66
2030	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	263.400,96	126.125.247,92	5.441.664,54	131.566.912,46
2031	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	269.125,26	126.130.972,22	5.441.664,54	131.572.636,76
2032	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	241.296,97	126.103.143,93	5.441.664,54	131.544.808,47
2033	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	278.665,77	126.140.512,73	5.441.664,54	131.582.177,27
2034	49.198.811,21	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	284.390,07	175.345.048,24	5.441.664,54	180.786.712,78
2035	49.323.848,67	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	256.561,78	175.442.257,41	5.441.664,54	180.883.921,95
2036	52.555.959,68	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	293.930,58	178.711.737,22	5.441.664,54	184.153.401,76
2037	52.555.959,68	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	299.654,89	178.717.461,52	5.441.664,54	184.159.126,06
2038	56.468.580,66	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	271.826,59	182.602.254,22	5.441.664,54	188.043.918,76
2039	56.468.580,66	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	309.195,39	182.639.623,02	5.441.664,54	188.081.287,56
2040	56.582.562,01	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	182.759.328,67	5.441.664,54	188.200.993,21
2041	56.582.562,01	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	182.759.328,67	5.441.664,54	188.200.993,21
2042	57.638.235,68	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	183.815.002,34	5.441.664,54	189.256.666,88
2043	59.467.553,26	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	185.644.319,92	5.441.664,54	191.085.984,46
2044	59.467.553,26	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	185.644.319,92	5.441.664,54	191.085.984,46
2045	59.467.553,26	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	185.644.319,92	5.441.664,54	191.085.984,46

Sul comma 2 nulla aggiunge al suo contenuto.

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, si ravvisa la necessità della acquisizione di un chiarimento, circa la possibilità di individuare sin d'ora le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura dei relativi effetti, che la norma indica in relazione al fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del COM in relazione alla ristrutturazione delle FFAA.

Sul punto, richiamando le considerazioni già formulate a suo tempo sull'articolo 4, lettera d) del disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare di cui alla legge n. 244/2012¹⁶, va ribadito che, nel prevedere che, con un mero decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, siano annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario derivanti dall'attuazione delle misure di revisione dello strumento militare ivi previste, volta alla verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica e che i medesimi risparmi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione di funzioni presenti in immobili da dismettere, ovvero relative al funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, si dispone una chiara

¹⁶ Servizio Bilancio, XVI Legislatura, nota di Lettura n. 138, pagina 30.

deroga al principio di unità del bilancio previsto all'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità.

In ogni caso, con riferimento agli oneri in esame, andrebbe comunque verificata la concreta fattibilità della copertura degli oneri previsti dai provvedimenti in esame, come sintetizzati a partire dall'anno in corso, dalla Tabella 20 della RT, a carico del solo Fondo di parte corrente¹⁷.

Per i profili di interesse, va debitamente sottolineato che gli oneri correlati al provvedimento in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), ovvero agli oneri "inderogabili" ragion per cui va assicurata ogni trasparenza in merito alla disponibilità delle risorse che si prevedono a copertura.

¹⁷ Si segnala che da una ricognizione dei dati di consuntivo del dicastero della difesa riportati nei rendiconti degli esercizi 2017-2020, emerge che il capitolo 1153 ha registrato la gestione di stanziamenti di cassa pari a euro 53 milioni di euro per il 2018 (integralmente riassegnati ad altri capitoli di spesa), a 108 milioni di euro per il 2019 (per cui il rendiconto ha registrato economie di spesa a consuntivo) e 66 milioni per il 2020. Tutti importi sensibilmente sotto dimensionati rispetto agli oneri quantificati dal provvedimento in esame di cui si prevede la copertura a valere degli stanziamenti in questione per le annualità 2022/2045.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2022

[Nota di lettura n. 315](#)

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici (**Atto del Governo n. 384**)

"

[Nota di lettura n. 316](#)

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (**Atto del Governo n. 385**)

"

[Elementi di documentazione n. 11/1](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e l'immigrazione

[Elementi di documentazione n. 11/2](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia

[Elementi di documentazione n. 11/3](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari esteri

[Elementi di documentazione n. 11/4](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la difesa

[Elementi di documentazione n. 11/5](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie

[Elementi di documentazione n. 11/6](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport

[Elementi di documentazione n. 11/7](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le politiche abitative

[Elementi di documentazione n. 11/8](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura

[Elementi di documentazione n. 11/9](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo

[Elementi di documentazione n. 11/10](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali

[Elementi di documentazione n. 11/11](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità

[Elementi di documentazione n. 11/12](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>